

## Il riconoscimento del diritto alla verità dall'America latina all'Europa. Evoluzioni e prospettive di un diritto in via di definizione \*

*Tania Pagotto e Chiara Chisari\*\**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I fondamenti normativi del diritto alla verità. – 3. L'origine del diritto alla verità: il sistema interamericano dei diritti umani. – 4. Il sistema di Strasburgo: «una timida allusione» al diritto alla verità. – 4.1 Base giuridica e contenuti del diritto alla verità. – 4.2 La dimensione soggettiva del diritto alla verità, tra diritto individuale e interesse pubblico. – 4.3 Il potenziale della verità: tra forma di riparazione e fiducia istituzionale. – 5. Conclusioni.

### 1. Introduzione

La ricerca della verità a fronte di gravi violazioni dei diritti umani è stata inizialmente associata alla giustizia di transizione, ossia a quell'insieme di pratiche e strumenti utili a promuovere giustizia e riconciliazione in contesti stravolti da diffuse e severe violazioni dei diritti umani<sup>1</sup>. Soprattutto in America latina, la verità è così emersa quale valore centrale nei processi di pace e democratizzazione, intrapresi in seguito alla caduta dei regimi dittatoriali.

---

\* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*.

\*\* Nonostante il contributo sia frutto di una riflessione comune delle Autrici, a Tania Pagotto si devono i par. 1, 3 e 4.2; a Chiara Chisari si devono i par. 2, 4.1 e 4.3. Le conclusioni sono state stese congiuntamente. Riservandosi ogni responsabilità per gli errori, le Autrici ringraziano, per i preziosi commenti, le Professoressa Stefania Ninatti, Palmina Tanzarella e Natascia Marchei e i Professori Roberto Cornelli e Andrea Pin e i due *referees* anonimi.

<sup>1</sup> Nel perseguimento di tali obiettivi, la giustizia di transizione si propone di adottare un approccio olistico, che includa non solo il ricorso a procedimenti giudiziari, ma anche la promozione di riforme istituzionali, di programmi di riparazione e di meccanismi non retributivi funzionali all'accertamento della verità. *Ex multis*, si v. R. G. Teitel, *Transitional Justice Genealogy*, in *Harvard Human Rights Journal*, 2003, p. 69 ss; P. de Greiff, *A Normative Conception of Transitional Justice*, in *Politorbis*, 2010, p. 17 ss; Segretariato generale, *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*, UN Doc. S/2004/616, del 23 agosto 2004.

La necessità di conoscere il vero è recentemente affiorata anche in seno agli ordinamenti europei, ma in circostanze differenti. La Corte di Strasburgo (Corte EDU), infatti, è stata chiamata a più riprese ad accertare l'obbligo di rivelare la verità su gravi violazioni di diritti e libertà fondamentali, perpetrate in concomitanza con la propagazione di misure di contrasto al terrorismo internazionale, tra cui la cattura, la detenzione e la deportazione clandestina di presunti terroristi (*extra-ordinary renditions*).

Tenendo conto di questo quadro, il presente studio ha lo scopo di fornire un contributo sia di ordine ricognitivo, sia di ordine sistematico, all'attuale dibattito scientifico sul diritto alla verità. Il tema di ricerca, inoltre, può essere collocato nell'alveo di quella tendenza, ampiamente descritta in letteratura<sup>2</sup>, consistente nella *proliferazione dei nuovi diritti*: diritti individuali o collettivi che nel corso del Novecento, sono stati rivendicati innanzitutto sul piano sociale e politico, per poi essere riconosciuti, in vario modo, anche sul piano normativo<sup>3</sup>.

In particolare, nella prima parte del saggio, sarà ricostruita la genesi e il successivo sviluppo di quello che, nel panorama internazionale, una moltitudine di strumenti di *soft law* descrive come «diritto alla verità». Trattasi di un quadro normativo frammentato, che, ad oggi, fatica ancora a trovare sicuri riferimenti in testi giuridicamente vincolanti. Successivamente, si procederà a delineare il tragitto che ha portato la verità ad affermarsi anche negli ordinamenti europei<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Tra tanti, si v.: F. Modugno, *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995; L. Antonini (a cura di), *Il traffico dei diritti insaziabili*, Soveria Mannelli, 2007; M. Cartabia, *I "nuovi" diritti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, [www.statoe.chiese.it](http://www.statoe.chiese.it), 2011, p. 1 ss.; A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, 2015; G. Zagrebelsky, *Diritto allo specchio*, Torino, 2018.

<sup>3</sup> N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, 1990, p. XIII-XV. A p. 67 ss. lo stesso A. descrive l'espansione dei diritti sociali in relazione ai cambiamenti in atto nelle società. Come è noto, la prima generazione è costituita dai diritti civili e politici, figli delle rivoluzioni borghesi del XIX secolo e anticipati da quei laboratori politici della modernità che sono state le Rivoluzioni americana e la Rivoluzione francese. Nella seconda generazione, invece, rientrano i diritti economici, sociali e culturali che hanno visto la luce con l'affacciarsi degli stati sociali del XX secolo. Trattasi di diritti a prestazione, che richiedono l'intervento delle autorità pubbliche e un'azione positiva dello stato nell'erogazione di determinati servizi. Si annoverano il diritto all'istruzione, il diritto all'assistenza sanitaria, e i vari diritti del *welfare*. Esistono, poi, una terza e una quarta generazione dei diritti umani: l'una riguarda i cosiddetti diritti di solidarietà, in cui si annoverano il diritto alla pace, allo sviluppo sostenibile, all'ambiente, all'autodeterminazione dei popoli, mentre concerne diritti e libertà situati nel campo della genetica, umana e animale, e della bioetica. Si v. anche F. Modugno, *I diritti della terza generazione. La tutela dei nuovi diritti*, in *Parlamento* 1989, p. 53 ss. e P. De Stefani, *Diritti umani di terza generazione*, in *Aggiornamenti sociali*, 2009, p. 11 ss.

<sup>4</sup> La letteratura è molto ampia. Sia consentito rinvio a O. Pollicino, *Corti costituzionali e migrazione di "idee costituzionali" da occidente a oriente. La bussola e una metafora*, in *Consulta Online*, 2019, p. 439 ss., disponibile su [www.giurcost.it](http://www.giurcost.it), e, soprattutto, all'*excursus* bibliografico che compie l'Autore alla nota n. 1 del saggio.

Si darà conto, pertanto, dell'assai significativa elaborazione della Corte interamericana dei diritti umani (Corte ADU)<sup>5</sup>, che per prima ha tratteggiato la fisionomia di questo diritto, divenendo un imprescindibile punto di riferimento in dottrina. Il cuore del saggio, infine, è rappresentato dall'analisi accurata degli approdi a cui sono giunti i giudici di Strasburgo, chiamati a misurarsi con l'accertamento del vero con un sensibile ritardo rispetto alla Corte sorella di San José.

Si tenterà di leggere la giurisprudenza europea tenendo a mente alcune cruciali domande: è possibile riscontrare nelle pronunce della Corte il riconoscimento del «diritto alla verità»? Quali caratteristiche presenterebbe, quindi, in termini di *core content* e di soggetti che ne sono titolari? E, inoltre, la Corte EDU identifica solo dei doveri specifici in capo agli Stati o attribuisce alla verità anche ulteriori e più ampi scopi?

Delineato, dunque, l'inquadramento del presente studio, è possibile ora ricostruire la traiettoria che il diritto alla verità ha seguito a livello internazionale.

## 2. I fondamenti normativi del diritto alla verità

Per quanto la verità sia oggetto di crescente attenzione scientifica<sup>6</sup>, permane in letteratura una diffusa incertezza circa la qualificazione del suo *status* giuridico<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Si rimanda al par. 3 del presente contributo. Si v., per una bibliografia essenziale: T. Buergenthal, *The Inter-American Court of Human Rights*, in *The American Journal of International Law*, 1982, p. 231 ss.; A. P. Schreiber, *The Inter-American Commission on Human Rights*, Leiden, 1970; D. J. Harris e S. Livingstone (eds.), *The Inter-American System of Human Rights*, Oxford, 1998; L. Burgorgue-Larsen – A. Úbeda de Torres (eds.), *The Inter-American Court of Human Rights: Case Law and Commentary*, trad. da R. Greenstein, Oxford, New York, 2011; L. Cappuccio – A. Lollini – P. Tanzarella (a cura di), *Le corti regionali tra Stati e diritti: i sistemi di protezione dei diritti fondamentali europeo, americano e africano a confronto*, Napoli, 2012; L. Cassetti – A. Di Stasi – C. Landa Arroyo (a cura di), *Diritti e giurisprudenza. La Corte interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo*, Napoli, 2014; S. Ragone, *The Inter-American System of Human Rights. Essential Features*, in A. von Bogdandy – E. Ferrer Mac-Gregor – M. Morales Antoniazzi – F. Piovesan (eds.), *Transformative Constitutionalism in Latin America. The Emergence of a New Jus Commune*, Oxford, 2017, p. 279 ss.

<sup>6</sup> Si veda a titolo di esempio e in prospettiva non esclusivamente giuridica: D. Groome, *The Right to Truth in the fight against Impunity*, in *Berkeley Journal of International Law*, 2011, p. 175 ss.; M. Battini, *La questione della verità: giustizia, memoria e storia*, in *Parolechiave*, 2015, p. 171 ss.; A. Mastromarino, *Stato e Memoria. Studio di diritto comparato*, Milano, 2018; M. Klinkner, H. Davis, *The Right to The Truth in International Law. Victims' Rights in Human Rights and International Criminal Law*, London, 2020; I. Werkheiser, *A Right to Understand Injustice: Epistemology and the "Right to the Truth" in International Human Rights Discourse*, in *The Southern Journal of Philosophy*, 2020, p. 186 ss.

<sup>7</sup> I. Werkheiser, *op. cit.*, p. 196, secondo cui «*the legal status of this right is still under contention*»; D. Groome, *Principle 2. The Inalienable Right to the Truth*, in F. Haldemann - T. Unger (eds.), *The United Nations Principles to Combat Impunity. A Commentary*, Oxford, 2018, p. 59.

Considerato dai più come un concetto ancora emergente nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani<sup>8</sup>, il diritto alla verità appare controverso, confrontandosi con le posizioni di chi ne mette in discussione l'esistenza<sup>9</sup> e di chi, al contrario, ne riconosce la piena operatività prescrittiva<sup>10</sup>.

L'analisi dei testi normativi più rilevanti in tema rivela, in effetti, profonde ambiguità: la verità è infatti definita come *diritto*, o, alternativamente, come mero interesse alla conoscenza che frequentemente matura a fronte della perpetrazione di gravi violazioni dei diritti umani. Inoltre e parallelamente, il diritto alla verità ha acquisito eterogenei significati, circostanza questa che ha inciso, come si vedrà, sui contenuti dello stesso<sup>11</sup>.

Nel tentativo di ricostruire sinteticamente il quadro normativo di riferimento, preme evidenziare come una prima embrionale formulazione del diritto alla verità<sup>12</sup> debba essere rintracciata nel diritto internazionale umanitario. Nello specifico, rilevano in tema gli articoli 32 e 33 del Protocollo Aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra<sup>13</sup>, che, letti in combinato disposto, riconoscono in capo alle famiglie il *diritto di conoscere le sorti dei propri cari* dispersi o deceduti durante le ostilità, obbligando le Parti in conflitto ad intraprendere ogni azione volta a soddisfarlo<sup>14</sup>.

<sup>8</sup> D. Groome, *Principle 2*, cit., p. 59.

<sup>9</sup> D. Nocilla, *Il diritto alla verità nell'età della globalizzazione (prime note)*, in *Teoria del diritto e dello Stato*, 2003, p. 401 ss.

<sup>10</sup> Si veda, a titolo di esempio, J.E. Méndez, *An Emerging "Right to Truth": Latin American Contributions*, in S. Karstedt (ed.), *Legal Institutions and Collective Memories*, London, 2009, p. 39 ss. Tra coloro che sostengono l'esistenza del diritto alla verità, vi è chi si interroga circa una sua possibile specificazione nei termini di principio generale di diritto o di norma consuetudinaria. Si veda a proposito Y. Naqvi, *The right to the truth in international law: fact or fiction?*, in *International Review of the Red Cross*, 2006, p. 254 ss.; S. Szoke Burke, *Searching for the Right to Truth: The Impact of International Human Rights Law on National Transitional Justice Policies*, in *Berkeley Journal of International Law*, 2015, p. 526 ss.; A.M. Panepinto, *The right to the truth in international law: The significance of Strasbourg's contributions*, in *Legal Studies*, 2017, p. 757-762.

<sup>11</sup> Infatti, « *the contours of this right have been delineated somewhat differently by various treaty bodies*». Così in Commissione per i diritti umani, *Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity*, Diane Orentlicher, UN Doc. E/CN.4/2005/102 del 18 febbraio 2005, par. 17. Si veda anche Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani, *Right to the Truth*, UN Doc. E/CN.4/RES/2005/66 del 20 aprile 2005.

<sup>12</sup> Per una completa ricostruzione dell'evoluzione del diritto, si veda J. E. Méndez – F.J. Bariffi, *Right to the Truth*, in *Max Planck Encyclopedias of Public International Law*, www.corteidh.or.cr, 2012.

<sup>13</sup> Comitato internazionale della Croce Rossa, *Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I)*, 8 giugno 1977.

<sup>14</sup> Le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 impongono alle Parti belligeranti l'obbligo di ricercare, identificare o raccogliere informazioni riguardo ai combattenti o, più generalmente, alle persone disperse, decedute o trattenute da una delle Parti e di istituire degli appositi organismi deputati alla gestione delle informazioni. Si vedano, in particolare, gli art. 16 e 136 ss. della

I limiti operativi di tali disposizioni, applicabili esclusivamente nei contesti di conflitto armato, verranno concettualmente superati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che, negli anni Settanta del secolo scorso, ha adottato una serie di risoluzioni volte a sollecitare le autorità cilene ad investigare intorno al noto fenomeno delle sparizioni forzate<sup>15</sup>. Pur omettendo il riferimento esplicito al diritto alla verità, tali documenti esprimono una ferma condanna per qualunque azione diretta ad occultare la realtà dei fatti, anche in considerazione della profonda preoccupazione nutrita dalle famiglie delle persone disperse.

L'impegno nella lotta alla pratica delle sparizioni forzate in America latina si è tradotto, inoltre, nell'istituzione di differenti organismi investiti di funzioni ispettive e conoscitive rispetto alle gravi violazioni dei diritti umani<sup>16</sup> e ha certamente contribuito, seppur a distanza di anni, all'adozione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata<sup>17</sup> del 2006. Tale documento riveste un'importanza particolare, giacché in esso si rinviene la prima completa elaborazione normativa del diritto alla verità<sup>18</sup>: precisamente, l'art. 24, co. 2, della Convenzione dispone che «[o]gni vittima ha il diritto di sapere la verità sulle circostanze della sparizione forzata, sugli sviluppi e sui risultati delle indagini e sulla sorte della persona scomparsa»<sup>19</sup>.

---

Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra; gli art. 18 e 19 della Convenzione per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare; gli art. 122 ss. della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

<sup>15</sup> Assemblea generale: *Protection of Human Rights in Chile*, UN Doc. A/RES/3219(XXIX) del 6 novembre 1974; *Protection of Human Rights in Chile*, UN Doc. A/RES/3448(XXX) del 9 dicembre 1975; *Human Rights in Chile*, UN Doc. A/RES/34/179 del 17 dicembre 1979.

<sup>16</sup> Tra essi spiccano, per importanza e risonanza, le commissioni per la verità. Per un approfondimento in tema di organismi cui possono essere attribuite funzioni di indagine e di accertamento della verità rispetto alle gravi violazioni dei diritti umani, si veda M. Freeman, *Truth commission and procedural fairness*, Cambridge, 2006; P.B. Hayner, *Unspeakable Truths. Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*, New York, 2011.

<sup>17</sup> Assemblea generale, *Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata*, UN Doc. A/RES/61/117 del 20 dicembre 2006, entrata in vigore nel 2010.

<sup>18</sup> E. González - H. Varney (eds.), *Truth Seeking. Elements of Creating an Effective Truth Commission*, Brasilia-New York, www.ictj.org, 2013, p. 5, secondo cui, in particolare, tale documento deve essere considerato un passo significativo apprestato dal diritto internazionale nella configurazione del diritto alla verità come «*an enforceable right in itself*».

<sup>19</sup> La disposizione individua ulteriori obblighi gravanti sullo Stato, tra i quali l'obbligo individuare e restituire le salme delle persone scomparse, istituendo anche organismi capaci di ricostruire le circostanze in cui sono avvenute le sparizioni forzate; l'obbligo di indennizzare le vittime e di provvedere alla riparazione; l'obbligo di proseguire le indagini fino a che non sia stata chiarita la sorte della persona scomparsa. Per un commento, si veda S. McCrory, *The International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, in *Human Rights Law Review*, 2007, p. 545 ss.

Ulteriore fonte rilevante in tema sono gli *UN Principles to Combat Impunity*<sup>20</sup>, originariamente formulati nel 1997<sup>21</sup> e aggiornati nel 2005, che enunciano il *diritto inalienabile a conoscere la verità* riguardo a gravi violazioni dei diritti umani<sup>22</sup>. Per la prima volta in ambito internazionale, il provvedimento configura, quali titolari del diritto in parola, non solo la vittima e i suoi familiari, ma anche l'intera collettività<sup>23</sup>. Inoltre, il riconoscimento del diritto alla verità non risulta più essere circoscritto *ratione materiae* al tradizionale contesto delle sparizioni forzate, figurando, piuttosto, quale strumento utile a ostacolare l'impunità a fronte della commissione di qualunque grave violazione dei diritti umani<sup>24</sup>.

Negli stessi anni, peraltro, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, pur non esprimendosi esplicitamente nei termini di un vero e proprio diritto, ha ricondotto la verità anche nell'alveo dei mezzi di riparazione<sup>25</sup>, statuendo che la conoscenza dei fatti e delle circostanze che hanno comportato la perpetrazione dei crimini patiti dalle vittime debba intendersi quale misura di soddisfazione<sup>26</sup>.

Un importante studio condotto nel 2006 dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani<sup>27</sup> ha rilevato la natura inalienabile e autonoma del *diritto alla*

---

<sup>20</sup> Commissione per i diritti umani, *Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity*, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 del 18 febbraio 2005.

<sup>21</sup> Commissione per i diritti umani, *Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political). Revised final report prepared by Mr. Joinet pursuant to Sub-Commission decision 1996/119*, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 del 2 ottobre 1997.

<sup>22</sup> Commissione per i diritti umani, *Updated Set of principles*, cit., Principio n. 2. A mente del Principio n. 1, gli Stati sono gravati dall'obbligo «to ensure the inalienable right to know the truth about violations». Il Principio n. 4 precisa che «[i]rrespective of any legal proceedings, victims and their families have the imprescriptible right to know the truth about the circumstances in which violations took place and, in the event of death or disappearance, the victims' fate».

<sup>23</sup> *Ivi*, Principio n. 2; D. Groome, *Principle 2*, cit., p. 60.

<sup>24</sup> D. Groome, *Principle 2*, cit., p. 59 ss.

<sup>25</sup> Assemblea generale, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, UN Doc. A/RES/60/147 del 16 dicembre 2005. Si vedano, in particolare, i par. 11, 22 (b) e 24.

<sup>26</sup> A mente della stessa risoluzione, la riparazione può essere elargita in diverse forme: restituzione, compensazione, riabilitazione, soddisfazione e garanzie di non ripetizione. *Ivi*, par. 18.

<sup>27</sup> Commissione per i diritti umani, *Study on the right to the truth. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, UN Doc. E/CN.4/2006/91 del 8 febbraio 2006.

*verità*<sup>28</sup>. Le vittime e la società tutta<sup>29</sup> risulterebbero legittimate alla piena e completa conoscenza degli eventi traumatici verificatisi in passato, che si tratti di violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario o di gravi crimini internazionali. Inoltre, il documento evidenzia la relazione tra il diritto alla verità e il dovere degli Stati di garantire i diritti umani, di condurre indagini effettive ed efficaci e di provvedere alla promozione di interventi volti alla riparazione di quanto sofferto<sup>30</sup>.

Senza dimenticare le ulteriori e più recenti risoluzioni adottate dall'Assemblea generale e dal Consiglio per i diritti umani<sup>31</sup>, volte ad incentivare la comunità internazionale a promuovere la piena tutela e l'effettiva implementazione del diritto alla verità<sup>32</sup>, preme evidenziare che, nel 2010, è stata istituita la giornata mondiale per il diritto alla verità<sup>33</sup> e che risale al 2011 la nomina del primo Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence<sup>34</sup>. Due eventi importanti, l'uno a livello simbolico, l'altro a livello operativo, che restituiscono l'idea di una crescente tangibilità e rilevanza del diritto alla verità sul piano internazionale.

Muovendo verso una prospettiva regionale, basti qui brevemente ricordare come il Consiglio d'Europa abbia più volte esortato a contrastare il fenomeno delle sparizioni forzate facendo leva sulle fonti normative di matrice internazionale che riconoscono il

---

<sup>28</sup> Il diritto viene definito anche come *non derogabile*. A questo proposito è opportuno notare come lo studio in parola, nel dettagliare i meccanismi istituzionali e procedurali utili all'implementazione del diritto alla verità, equipari l'attività svolta dalle corti penali, civili e amministrative, dalle commissioni per la verità, da organi pubblici deputati all'indagine circa gravi violazioni dei diritti umani, da progetti funzionali alla costruzione di una memoria storica condivisa, dagli enti statali o non governativi che si occupano di archiviare i dati relativi alle violazioni. *Ivi*, par. 47-54.

<sup>29</sup> *Ivi*, par. 35-37.

<sup>30</sup> *Ivi*, par. 55 ss.

<sup>31</sup> Consiglio per i diritti umani: *Right to the truth*, UN Doc. A/HRC/RES/9/11 del 18 settembre 2008; *Forensic genetics and human rights*, UN Doc. A/HRC/RES/10/26 del 27 marzo 2009; *Right to the truth*, A/HRC/RES/12/12 del 12 ottobre 2009; *Forensic genetics and human rights*, UN Doc. A/HRC/RES/15/5 del 6 ottobre 2010; *Right to the truth*, UN Doc. A/HRC/RES/21/7 del 10 ottobre 2012; Assemblea generale, *Right to the truth*, UN Doc. A/RES/68/165 del 21 gennaio 2014.

<sup>32</sup> Consiglio per i diritti umani: *Right to the truth. Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights*, UN Doc. A/HRC/5/7 del 7 giugno 2007; *Right to the truth. Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights*, UN Doc. A/HRC/12/19 del 21 agosto 2009; *Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Right to the truth*, UN Doc. A/HRC/15/33 del 28 luglio 2010.

<sup>33</sup> Assemblea generale, *Proclamation of 24 March as the International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims*, UN Doc. A/RES/65/196 del 3 marzo 2011. Il giorno scelto è stato, precisamente, il 24 marzo, poiché il 24 marzo 1980 l'arcivescovo salvadoregno Oscar Arnulfo Romero fu assassinato per il suo impegno nella protezione dei diritti umani.

<sup>34</sup> Consiglio per i diritti umani, *Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence*, UN Doc. A/HRC/RES/18/7 del 13 ottobre 2011.

diritto alla verità<sup>35</sup>. In particolare, l'Assemblea parlamentare ha auspicato un impegno concreto volto a rivelare la sorte delle persone scomparse, anche attraverso l'effettiva tutela delle vittime, delle rispettive famiglie e di coloro impegnati nella ricerca della verità<sup>36</sup>.

In riferimento al contesto latino-americano, deve essere sinteticamente richiamata la Convenzione interamericana sulla sparizione forzata di persone<sup>37</sup>, adottata nel 1994 dall'Organizzazione degli Stati americani (Osa). Pur non riferendosi esplicitamente al diritto alla verità, la Convenzione delinea un articolato quadro normativo che enuclea i diritti dei *desaparecidos* e delle loro famiglie. Guardando, invece, al continente africano, è interessante ricordare come i *Principles and Guidelines on Human and Peoples' Rights while Countering Terrorism in Africa* hanno collegato il diritto alla verità alla libertà di cercare, ricevere, utilizzare e trasmettere informazioni<sup>38</sup>.

Quanto detto, oltre a testimoniare la progressiva emersione del diritto alla verità nei contesti più svariati<sup>39</sup>, esplicita chiaramente le difficoltà che incontra il giurista nell'inquadrare il tema: se è vero che non mancano i riferimenti a un *diritto alla verità*,

---

<sup>35</sup> Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare: *National refugees and missing persons in Cyprus*, raccomandazione n. 1056 del 5 maggio 1987; *Enforced disappearances*, risoluzione n. 1463 del 3 ottobre 2005; *The International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance*, risoluzione n. 1868 del 9 marzo 2012.

<sup>36</sup> *Ibidem*; Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare: *Disappeared persons in Belarus*, risoluzione n. 1371 del 28 aprile 2004; *Disappeared persons in Belarus*, raccomandazione n. 1657 del 28 aprile 2004. Si veda anche Consiglio d'Europa, Commissario per i diritti umani, *Missing persons and victims of enforced disappearance in Europe*, 2016.

<sup>37</sup> Organizzazione degli Stati Americani, *Convenzione interamericana sulla sparizione forzata di persone*, 1994. Per una panoramica sul percorso che ha portato all'adozione della Convenzione, si veda Nazioni Unite, *International Convention for the protection from enforced disappearance. Procedural history*, in *United Nations Audiovisual Library of International Law*, www.legal.un.org, 2014.

<sup>38</sup> Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, *Principles and Guidelines on Human and Peoples' Rights while Countering Terrorism in Africa*, 2015, p. 37.

<sup>39</sup> Per quanto concerne le esperienze nazionali, alcuni ordinamenti, principalmente sudamericani, si sono mostrati particolarmente sensibili al tema della verità. Si veda la sentenza del Tribunale costituzionale del Perù, 18 marzo 2004, causa 2488-2002-HC/TC (caso Genaro Villegas Namuche), che riconosce il diritto alla verità quale nuovo diritto fondamentale e afferma che il riconoscimento del diritto si è andato progressivamente diffondendosi negli ordinamenti nazionali. Cfr. L.A.H. Guerrero, *El Derecho a la verdad. Un nuevo derecho fundamental*, www.biblioteca.cejamerica.org. Si pensi, anche, all'esperienza *juicios por la verdad* argentini, il cui fondamento è da rinvenire proprio nell'esigenza di soddisfare il diritto dei familiari delle vittime a conoscere la sorte dei loro cari. A proposito, si veda E. Maculan, *Le risposte alle gravi violazioni dei diritti umani in Argentina: l'esperienza dei "giudizi per la verità"*, in *Indice penale*, 2010, p. 331 ss. Si consideri, inoltre, la Costituzione ecuadoregna, che annovera la «conoscenza della verità» tra gli strumenti di riparazione cui hanno diritto le vittime di qualsiasi violazione del diritto penale. In *Constitución de la Republica de Ecuador*, 20 ottobre 2008.



sono però tangibili le difficoltà che incontra tale diritto a trovare collocazione nello *ius positum*<sup>40</sup>.

Nell'osservarne il carattere dinamico, che colloca la conoscenza della verità a metà tra una domanda di giustizia e un'effettiva pretesa giuridica<sup>41</sup>, ci si interroga, a questo punto, sulla sua dimensione operativa, sull'uso, cioè, che ne è stato fatto nelle aule delle Corti.

### 3. *L'origine del diritto alla verità: il sistema interamericano dei diritti umani*

L'interesse per il diritto alla verità si colloca in un periodo storico particolare per l'America latina: la fine delle dittature militari, che si sono insinuate tra gli anni Sessanta e Settanta, tra svolte autoritarie e colpi di stato. Intrapreso il cammino verso la transizione, le giovani democrazie del subcontinente americano hanno dovuto confrontarsi con le massicce e sistematiche violazioni dei diritti umani, quali le sparizioni forzate, le esecuzioni extragiudiziali, e le torture che avevano imperversato il loro recente passato<sup>42</sup>. Spesso, la risposta dei parlamenti neocostituiti si è concretizzata in «leggi-amnesia»<sup>43</sup>, leggi di amnistia generalizzate che, di fatto, hanno avuto l'effetto di garantire l'impunità ai perpetratori<sup>44</sup>.

A prescindere dalle diverse caratteristiche storiche e dalle forze sociali proprie dei singoli movimenti nazionali, il comun denominatore delle esperienze di transizione è ben presto diventato la questione di come assicurare procedure di *accountability*. Questa riflessione ha abbracciato non solo la società civile ma anche il mondo del diritto, impegnato nel promuovere e innalzare gli standard democratici e assicurare, sul piano individuale, forme di riparazione alle vittime e alle famiglie e impedire, sul piano collettivo, reiterazioni future di tali atrocità.

---

<sup>40</sup> J. A. Sweeney, *The Elusive Right to Truth in Transitional Human Rights Jurisprudence*, in *International & Comparative Law Quarterly*, 2018, p. 358, dove l'autore si riferisce a «*legal elusiveness about the right to truth*»; Y. Naqvi, *op. cit.*, p. 245 ss.

<sup>41</sup> Come è stato osservato, «*the right to the truth stands somewhere on the threshold of a legal norm and a narrative device*». Così in Y. Naqvi, *op. cit.*, p. 273.

<sup>42</sup> Si v. il par. 2 di questo contributo.

<sup>43</sup> Espressione di I. Linden, *The Right to Truth: Amnesty, Amnesia, and Secrecy's*, in *Development in Practice*, 1994, p. 141.

<sup>44</sup> Sulle leggi di amnistia in America latina si v. v.: M. J. Pasqualucci, *The Whole Truth and Nothing but the Truth: Truth Commissions, Impunity and the Inter-American Human Rights System*, in *Boston University International Law Journal*, 1994, p. 321 ss. R. C. Slye, *The Legitimacy of Amnesties under International Law and General Principles of Anglo-American Law: Is a Legitimate Amnesty Possible*, in *Virginia Journal of International Law*, 2003, p. 173 ss; D. Groome, *The Right to Truth in the fight against Impunity*, cit.; A. A. Cançado Trindade, *Enforced Disappearances of Persons as a Violation of Jus Cogens: The Contribution of the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights*, in *Nordic Journal of International Law*, 2012, p. 507 ss. Per la giurisprudenza della Corte ADU, si v., tra tutti: Corte ADU, 29 novembre 2006, Serie C No. 162, *La Cantuta c. Perù*.

In questo contesto, i due organi *supervisor* delle Americhe hanno rappresentato il ricettacolo di molte istanze di giustizia. Trattasi, da una parte, della Commissione di Washington (Commissione ADU), che opera nei confronti di tutti i membri dell'Osa, dotata di funzioni di mediazione e conciliazione, istruttoria, e di filtro preliminare alla trasmissione dei casi alla Corte interamericana e, dall'altra parte, della Corte di San José, vero e proprio organo giurisdizionale competente nei confronti degli Stati dell'Osa che hanno ratificato la Convenzione interamericana, nota anche come Patto di San José (CADU)<sup>45</sup>.

La Commissione e la Corte, ognuna secondo i poteri e le competenze conferite dai trattati istitutivi<sup>46</sup>, hanno riconosciuto l'obbligo delle autorità statali di rivelare alle vittime e alle famiglie le circostanze dei crimini occorsi e l'identità dei colpevoli<sup>47</sup>, dando avvio alla produzione di un cospicuo e articolato *corpus* giurisprudenziale ormai trentennale<sup>48</sup>. Di recente, inoltre, l'Assemblea generale dell'Osa<sup>49</sup> ha riconosciuto al processo di *truth-telling* ulteriori obiettivi, quali contribuire alla riconciliazione sociale in circostanze di post-conflitto e rafforzare la *rule of law*<sup>50</sup>.

Nelle Americhe, il diritto alla verità è stato determinante grazie soprattutto all'intervento della Corte, che ha fornito tutele crescenti e ne ha arricchito il contenuto. Questo processo di graduale stratificazione si è consolidato anche grazie ad alcune caratteristiche strutturali del sistema regionale interamericano, quali l'assenza della dottrina del margine di apprezzamento statale<sup>51</sup> e l'ampiezza dei poteri della Corte in tema di riparazioni individuali<sup>52</sup>.

---

<sup>45</sup> Per un *excursus* bibliografico, v. nota 5 di questo contributo.

<sup>46</sup> Per la Corte ADU si tratta della Convenzione americana dei diritti umani (Convenzione ADU), nota anche come Patto di San José. Per la Commissione ADU si tratta della Convenzione americana, cit., e, inoltre, della Dichiarazione Americana dei Diritti e dei Doveri dell'Uomo: v., ancora, nota 5 di questo saggio.

<sup>47</sup> J. E. Méndez, *An Emerging 'Right to Truth'*, cit., p. 42. Altri obblighi includono, come si vedrà nel prosieguo, l'obbligo di indagare, perseguire e punire i colpevoli, assicurare una forma di riparazione, non limitata al mero risarcimento in denaro e riformare le istituzioni statali. *Ibidem*.

<sup>48</sup> P. S. Cuellar, *The Influence of Latin American Domestic Courts in the Development of the Right to Truth*, in *Journal for the Study of Peace and Conflict*, 2014, p. 2.

<sup>49</sup> Inter-American Commission on Human Rights, *The right to truth in the Americas*, OEA/Ser.L/V/II.152 Doc. 2, del 13 agosto 2014.

<sup>50</sup> *Ibidem*, p. 22, par. 49.

<sup>51</sup> Y. Arai-Takahashi, *The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR*, Antwerp; New York, 2002; A. Legg, *The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality*, Oxon, UK, 2012; G. Letsas, *Two Concepts of the Margin of Appreciation*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 2006, p. 705 ss.; S. Greer, *The margin of appreciation: interpretation and discretion under the European Convention on Human Rights*, Strasbourg, 2000; A. Føllesdal, *Exporting the margin of appreciation: Lessons for the Inter-American Court of Human Rights*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2017, p. 359 ss.

<sup>52</sup> Si rimanda a D. Shelton, *Reparation in the Inter-American System*, in D. J. Harris – S. Livingstone (eds.), *The Inter-American System of Human Right*, op. cit., p. 151 ss.

Tali connotati hanno reso gli interventi della Commissione di Washington (Commissione ADU) e la giurisprudenza della Corte di San José molto incisivi, tanto da stimolare, come anticipato, il 'salto di specie' del diritto alla verità dal livello sovranazionale a quello domestico. Molte carte costituzionali delle democrazie latinoamericane, infatti, riconoscono il diritto alla verità nei preamboli o nelle disposizioni di principio<sup>53</sup> e, anche laddove i richiami espliciti siano pallidi, le Corti apicali si sono dimostrate pronte a ricondurre il diritto alla verità ad altre libertà e diritti costituzionali, stabilendo «un collegamento, anche implicito, fra democrazia e verità»<sup>54</sup>.

Vale la pena, dunque, ripercorre per sommi capi e senza pretesa di esaustività le tappe di questo cammino, anche per comprendere compiutamente lo sviluppo del diritto alla verità all'interno del Consiglio d'Europa.

L'approccio della Commissione ADU si è contraddistinto per essere fin da subito interventista e coraggioso. Essa ha stabilito che il sistema interamericano accorda protezione al diritto di conoscere la verità, nonostante la Convenzione americana sui diritti umani non ne contenga espressa menzione<sup>55</sup>. Secondo la Commissione, non solo le vittime e le loro famiglie, ma anche ogni società ha il diritto «inalienabile e autonomo» di conoscere la verità su eventi passati e crimini aberranti<sup>56</sup>, ovvero su quello che illustre dottrina ha identificato come le «tre W»: che cosa è accaduto realmente (*what*), perché è accaduto (*why*) e chi ne è direttamente o indirettamente responsabile (*who*)<sup>57</sup>.

Proprio perché la Convenzione americana non menziona questo diritto, la Commissione e la Corte ne hanno individuato il fondamento normativo in alcune

---

<sup>53</sup> Il *salto di specie* è avvenuto come parte del *reasoning* delle corti apicali domestiche e, con più incertezza, a livello di *ius positum*. Per Colombia, Perù e Argentina si v. P. S. Cuellar, *op. cit.*; per il Messico, v. G. Bernal Rojas, *El derecho a la verdad*, in *Estudios constitucionales*, 2016, p. 263 ss; per Brasile e Cile, v. B. Galindo e J. Passos de Castro, *The Rights to Memory and Truth in the Inter-American Paradigms of Transitional Justice: The Case of Brazil and Chile Section III: Artigos Sobre Outros Temas*, in *Brazilian Journal of International Law*, 2018, p. 308 ss.

<sup>54</sup> A. Vidaschi, *Il diritto alla verità e le misure antiterrorismo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in L. Fomi, T. Vettor (a cura di), *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, Torino, 2018, p. 172.

<sup>55</sup> J. E. Méndez, F. J. Bariffi, *op. cit.*, par. 16. Si v. anche N. Napoletano, *Extraordinary renditions, tortura, sparizioni forzate e "diritto alla verità": alcune riflessioni sul caso El-Masri*, in *Diritti umani e diritto internazionale* 2013, p. 354 ss; F. Fabbrini, *La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le extraordinary renditions, ed il diritto alla verità*, in *Diritti Comparati*, [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it), 2013, p. 1 ss.

<sup>56</sup> Inter-American Commission on Human Rights, *Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1985–1986*, OAS/Ser.L/V/II.68 doc. 8, Rev 1 §, Capitolo 5: "Every society has the inalienable right to know the truth about past events, as well as the motives and circumstances in which aberrant crimes came to be committed, in order to prevent repetition of such acts in the future". Inoltre, non solo le vittime ma anche i familiari delle vittime sono parte integrante della ricostruzione del passato poiché deve essere consentito loro l'accesso alle informazioni su quanto accaduto ai loro cari: "Moreover, the family members of the victims are entitled to information as to on what happened to their relatives". *Ibidem*.

<sup>57</sup> J. E. Méndez, F. J. Bariffi, *op. cit.*, par. 4.

disposizioni del Patto di San José, da cui il *derecho a la verdad* è stato dedotto per via interpretativa<sup>58</sup>. Le pietre angolari dell'interpretazione estensiva sono state quelle poste a garanzia del processo, in particolare il diritto ad un processo equo (art. 8 CADU)<sup>59</sup> e l'accesso semplice, rapido ed effettivo alla giustizia (art. 25 CADU)<sup>60</sup>. La giurisprudenza interamericana ha successivamente ritenuto adatto a fungere da base giuridica anche la libertà di espressione, nella particolare accezione del diritto a ricercare, ricevere e trasmettere informazioni (art. 13 CADU)<sup>61</sup>. Tutte queste disposizioni sono state lette alla luce dell'art. 1, co.1, della Convenzione, che impone alle alte Parti contraenti il dovere di garantire il libero godimento dei diritti previsti dalla Carta<sup>62</sup>.

In *Manuel Stalin Bolaños Quiñonez c. Ecuador*, caso in cui il Sig. Bolaños era stato detenuto illegalmente, torturato e ucciso, e il suo corpo non era più stato rinvenuto, la Commissione ha statuito che il ritardo e l'insufficienza degli sforzi dello Stato nell'indagare sulle gravi accuse sollevate dai membri della famiglia costituisce una violazione dell'art. 8 (diritto ad un processo equo) e dell'art. 25 (diritto alla protezione giudiziaria) della Convenzione<sup>63</sup>. Di fatto, l'inerzia statale ha impedito alla famiglia di

---

<sup>58</sup> Anche se per spirito di sintesi non è possibile soffermarsi più ampiamente, il sistema interamericano ha condotto un ragionamento simile anche per le disposizioni della Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo, adottata nel 1948 che, a differenza della Convenzione di San José, è priva di forza giuridica vincolante. Per il diritto alla verità sono rilevanti gli articoli XVIII (*Right to a fair trial*), XXIV (*Right of petition*) e IV (*Freedom of expression*). Cfr. Inter-American Commission on Human Rights, *The right to truth in the Americas*, cit., par. 69.

<sup>59</sup> Convenzione ADU, art. 8, diritto ad un processo equo: «[o]gni persona ha diritto ad essere ascoltato, con le dovute garanzie e entro un termine ragionevole, da un tribunale competente, indipendente e imparziale, preconstituito per legge, per la determinazione di qualunque accusa di natura penale presentata contro di lui o per la determinazione dei suoi diritti o obblighi in materia civile, di lavoro, fiscale o di ogni altra natura. [...]».

<sup>60</sup> Convenzione ADU, art. 25, protezione giudiziaria: «[o]gnuno ha diritto ad un accesso semplice e rapido o comunque effettivo ad una corte o tribunale competente per ottenere protezione dagli atti che violano i suoi diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione o dalle leggi dello Stato in questione o dalla presente Convenzione, anche quando tali violazioni siano state poste in essere da persone nell'esercizio di funzioni ufficiali [...]».

<sup>61</sup> Convenzione ADU, art. 13, libertà di pensiero e espressione: «[o]gnuno ha il diritto alla libertà di pensiero e di espressione. Tale diritto include la libertà di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni e idee di ogni tipo, senza considerazione di frontiera, oralmente o per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualunque altro medium di propria scelta. [...]».

<sup>62</sup> Convenzione ADU, art. 1, dovere di rispetto dei diritti: «[g]li Stati Parti di questa Convenzione si impegnano a rispettare i diritti e le libertà riconosciuti negli articoli seguenti e ad assicurare a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione il libero e pieno esercizio di tali diritti e libertà [...]».

<sup>63</sup> D. Bacis, *Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti. Roma accoglie le suggestioni di San José de Costa Rica*, in *DPCE Online*, [www.dpceonline.it](http://www.dpceonline.it), 2018, p. 595.

realizzare il diritto alla giustizia e il diritto di conoscere la verità su quanto accaduto al familiare<sup>64</sup>.

In un precedente *Report*, invece, la stessa Commissione aveva riconosciuto che l'accesso alla verità si ricollega alla libertà di espressione che, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione ADH, include «la libertà di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni»<sup>65</sup>. In particolare, il diritto alla verità presuppone anche, ma non esclusivamente, l'istituzione di commissioni d'inchiesta e la messa a disposizione delle risorse necessarie, in modo che la magistratura stessa possa intraprendere qualsiasi indagine necessaria<sup>66</sup>.

Il tentativo di sistematizzare il diritto alla verità nel sistema regionale interamericano ha coinvolto anche la Corte che, nella sua giurisprudenza, si è spinta oltre la mera ricerca del fondamento normativo a cui ancorare il diritto. Anzi, proprio l'aggancio normativo multiforme, delineato già dalla Commissione, ha fatto maturare una nuova domanda relativa alla natura stessa del diritto. La Corte di San José, infatti, ha approfondito se il diritto alla verità sia un ancillare addentellato di altre disposizioni della Convenzione o se, invece, le sue caratteristiche, i suoi contenuti, la sua *ratio* siano così distintive da renderlo un diritto *freestanding* all'interno del sistema.

Nelle sue prime pronunce, a differenza della Commissione, la Corte si è rivelata scettica e resistente, omettendo di pronunciarsi sul diritto alla verità anche quando invocato dai ricorrenti, e lasciando aperte molte domande<sup>67</sup>. In seguito, muovendo dal presupposto che le sparizioni forzate costituiscono «un rozzo abbandono del concetto di dignità umana e dei più basilari principi che sistema interamericano e della Convenzione»<sup>68</sup>, ha elaborato nella sua nutrita giurisprudenza due posizioni contrapposte: da una parte, ha sostenuto la tesi della c.d. sussunzione del diritto alla

---

<sup>64</sup> Commissione ADU, 12 settembre 1995, ric. 10.580, rapporto n. 10/95, *Manuel Stalin Bolaños Quiñonez c. Ecuador*, sentenza, par. 2 delle Conclusioni: «*This failure to act perpetuates the violation of the families right to know the truth about the fate of Manuel Bolaños*». Si v., in particolare, i par. 45-47. Similarmente, v. Commissione ADU, 7 aprile 1998, ricorsi n. 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 11.573, 11.583, 11.585, 11.595, 11.652, 11.657, 11.675, 11.705, rapporto n. 25/98, *Alfonso René Chanfeau Orayce at al. c. Cile*.

<sup>65</sup> Convenzione ADU, art. 13, co. 1. Per un'ampia ricostruzione sul diritto alla verità e in relazione all'art. 13, si rimanda a R. Perlingeiro, *Garantías del derecho a la verdad y del acceso a la información en la justicia transicional en América Latina*, in *Verba Iuris*, 2015, p. 37 ss.

<sup>66</sup> Inter-American Commission on Human Rights, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1985-1986, cit., p. 308: «*Such access to the truth presupposes freedom of speech, which of course should be exercised responsibly; the establishment of investigating committees whose membership and authority must be determined in accordance with the internal legislation of each country, or the provision of the necessary resources, so that the judiciary itself may undertake whatever investigations may be necessary*».

<sup>67</sup> Nel primo caso sul diritto alla verità, la Corte ADU ha riconosciuto ai familiari della vittima il diritto a conoscere la verità: v. Corte ADU, 3 novembre 1997, Serie C No. 34, *Castillo-Páez c. Perù*, par. 90; tuttavia, nelle conclusioni non ne ha fatto diretta menzione. Si v. anche P. S. Cuellar, *op. cit.*, p. 4.

<sup>68</sup> Corte ADU, 29 luglio 1988, *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, Serie C No. 4, par. 181.

verità nella lettera e nello spirito di altri diritti contemplati dalla Carta<sup>69</sup>; dall'altra parte, ha abbracciato la tesi della c.d. autonomia, che pare aver trovato conferma nelle più recenti pronunce (v. *infra*)<sup>70</sup>.

Il paradigma della sussunzione è esplicitato efficacemente nel caso *Bámaca Velásquez c. Guatemala* del 2000<sup>71</sup>, in cui la Corte di San José ha riconosciuto che il diritto alla verità «è contenut[o] o sussunt[o] in un altro [...]: quello corrispondente all'investigazione sui fatti e al perseguimento dei responsabili»<sup>72</sup>. Secondo questa impostazione, il diritto alla verità trova finalmente spazio nel *reasoning* della Corte, ma soltanto alla luce di altri diritti che pur si assumono violati, essendo incorporato nell'art. 8 e nell'art. 25 della Convenzione<sup>73</sup> e, dunque, nel diritto dei familiari di ottenere delucidazioni sulle circostanze relative alla violazione dei diritti umani del congiunto<sup>74</sup>. Privato di esistenza autonoma, esso è assorbito nelle garanzie tipicamente individual-processuali a tutela dell'accesso alla giustizia e nel diritto della vittima e dei suoi familiari di godere di un processo equo<sup>75</sup>. Inoltre, il diritto alla verità è ulteriormente protetto dai corrispettivi obblighi, gravanti sulle autorità pubbliche, di condurre le indagini necessarie

---

<sup>69</sup> «*Tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu*»: Corte ADU, 24 gennaio 1988, Serie C No. 36, *Blake c. Guatemala*, par. 96.

<sup>70</sup> Per completezza, si ritiene opportuno dare conto di una terza ricostruzione del diritto alla verità come diritto «ad autonomia condizionata», consistente in una misura di riparazione e un rafforzamento di altri diritti sanciti dalla Convenzione Americana, che conduca gli stati a indagare e a giudicare i responsabili: v. P. A. Becerra Satizabal e E. V. Pava Mendoza, *Protección del Derecho a la verdad: Fundamentos jurídicos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, in *Ánfora: Revista Científica de la Universidad Autónoma de Manizales*, 2016, p. 121 ss.

In riferimento alla Corte ADU, a favore dell'autonomia, si v.: E. Ferrer Mac-Gregor, *The Right to the Truth as an Autonomous Right under the Inter-American Human Rights System*, in *Mexican Law Review*, 2016, p. 121 ss.; A. Oriolo, *Right to the Truth and International Jurisprudence as the "Conscience" of Humanity. Comparative Insights from the European and Inter-American Courts of Human Rights*, in *Global Jurist*, 2016, p. 175 ss.

A favore della sussunzione, si v.: L. Burgorgue-Larsen, *The Right to the Truth*, in L. Burgorgue-Larsen – A. Úbeda de Torres (eds.), *op. cit.*, par. 27.06.

<sup>71</sup> Corte ADU, 25 novembre 2000, Serie C No. 70, *Bámaca-Velásquez c. Guatemala*.

<sup>72</sup> *Ibidem*, par. 201.

<sup>73</sup> Ovvero nel diritto ad un processo equo e alla protezione giudiziaria, letti congiuntamente all'art. 1, co. 1 della Convenzione ADU (*dovere di rispetto dei diritti*). Corte ADU: *Bámaca-Velásquez c. Guatemala*, cit., par. 200-201; 14 marzo 2001, Serie C No. 75, *Barrios Altos c. Perù*, par. 48.

<sup>74</sup> Si v., *contra*, la Corte ADU, opinione concorrente del giudice Salgado Pesante in *Bámaca-Velásquez c. Guatemala*, cit., che ritiene che il diritto alla verità debba assumere *standing* autonomo.

<sup>75</sup> Corte ADU, 7 settembre 2004, Serie C No. 114, *Tibi c. Ecuador*, par. 257.

e intraprendere le dovute azioni giudiziarie<sup>76</sup>, in caso di violazione di diritti umani basici<sup>77</sup>.

Per il paradigma dell'autonomia, invece, risulta illuminante prestare attenzione al caso *Gomes Lund e altri ("Guerrilla Argaia") c. Brasile* del 2010<sup>78</sup>, in cui sotto l'occhio della Corte è stata posta una legge di amnistia che inibiva indagini e processi sui fatti che hanno riguardato l'annientamento, da parte dei militari brasiliani, di una piccola formazione di guerriglia urbana<sup>79</sup>. La Corte, oltre a riscontrare la violazione dell'art. 8 e dell'art. 25 della Convenzione, ha configurato il diritto alla verità come autonoma declinazione dell'art. 13 della Carta: in questo modo, la sentenza ha ricondotto il diritto alla verità all'interno del sistema interamericano, qualificandolo come indipendente declinazione del diritto a cercare e ricevere informazioni<sup>80</sup>. Lo Stato resistente, nonostante le indagini condotte e le misure adottate, non è stato in grado di fornire una versione definitiva, ufficiale e attendibile di ciò che è accaduto alle presunte vittime<sup>81</sup>. Così, la Corte ha riscontrato molteplici violazioni di disposizioni convenzionali: «il diritto alla libertà di pensiero e di espressione sancito dall'articolo 13 della Convenzione Americana sui Diritti Umani, in relazione agli articoli 1(1), 8(1), e 25 dello stesso strumento, a causa della lesione del diritto di cercare e ricevere informazioni, così come del *diritto di conoscere la verità*»<sup>82</sup>.

Sul medesimo solco innovativo, infine, si pone anche il caso *Gudiel Álvarez e altri ("Diario Militar") c. Guatemala*<sup>83</sup>, avente ad oggetto la sparizione forzata, la tortura e l'uccisione di 26 persone ad opera di milizie guatemalteche. Questi tremendi abusi, unitamente ad informazioni utili per ritrovare i resti delle persone scomparse, erano stati annotati in un diario, il *Diario Militar*, occultato per anni dalle autorità statali. La Corte, oltre ad ancorare il diritto alla verità agli art. 8, 13 e 25 della Convenzione, ha statuito che il diritto di conoscere la verità include il diritto dei parenti più prossimi delle vittime a

<sup>76</sup> N. Napoletano, *op. cit.*, p. 356.

<sup>77</sup> In realtà in alcune sentenze la Corte utilizza «*any violation*» (v. ad es., Corte ADU, *Bámaca-Velásquez c. Guatemala*, cit., par. 166); in altre usa «*serious violations*» (Corte ADU, *La Cantuta c. Perú*, cit., par. 157).

<sup>78</sup> Anticipato da Corte ADU, 19 settembre 2006, Serie C No. 151, *Claude Reyes e altri c. Cile*, A. Vendaschi, *op. cit.*, 176.

<sup>79</sup> U. Celli, *Il diritto alla verità nell'ottica del diritto internazionale: il caso brasiliano*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino* 6, 2017, p. 205 ss.

<sup>80</sup> D. Bacis, *op. cit.*, p. 595.

<sup>81</sup> Corte ADU, sentenza del 24 ottobre 2010, Serie C no. 219, *Gomes Lund e altri ("Guerrilha do Araguaia") c. Brasile*, par. 299 e 511.

<sup>82</sup> Enfasi aggiunta. Corte ADU: *Gomes Lund e altri ("Guerrilha do Araguaia") c. Brasile*, pt. operativo 6 e par. 201: «*Similarly, in the present case, the right to know the truth is related to the Ordinary Action filed by the next of kin, which is linked to access to justice and to the right to seek and receive information enshrined in Article 13 of the American Convention*»; sentenza del 22 settembre 2009, Serie C No. 202, *Anzualdo Castro v. Peru*, par. 118-120.

<sup>83</sup> Corte ADU, 20 novembre 2012, Serie C No. 253, *Gudiel Álvarez e altri ("Diario Militar") c. Guatemala*.

conoscere non solo il destino dei propri cari ma anche l'ubicazione dei loro resti<sup>84</sup>. Soprattutto, essa ha riconosciuto che nascondere il luogo in cui si trova la vittima di una sparizione forzata si traduce in una forma di trattamento crudele e disumano per gli stretti congiunti e integra una violazione del diritto all'integrità personale, riconosciuto dall'art. 5, co. 1 e 2, della Convenzione<sup>85</sup>.

Nonostante l'esistenza di un diritto alla verità «inalienabile e autonomo»<sup>86</sup> sia ancora oggi dibattuta, la recente giurisprudenza sembra militare per una sempre maggiore indipendenza<sup>87</sup>. L'importanza di riconoscerne uno statuto indipendente, azionabile e accertabile in sede giudiziaria, è stata messa in luce dal giudice Mac-Gregor in due occasioni: in una *concurring opinion*<sup>88</sup> e nel caso *Herzog e altri c. Brasile*, pronuncia emessa sotto la sua presidenza<sup>89</sup>, relativa alla sparizione forzata, alla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti e all'uccisione del giornalista Vladimir Herzog.

I motivi individuati da Mac-Gregor sono di duplice natura: innanzitutto, l'eventuale ricomprensione del diritto alla verità all'interno delle norme a presidio dell'equo processo e della protezione giudiziaria rischierebbe di alterare e distorcere l'essenza di queste ultime<sup>90</sup>. Inoltre, il diritto alla verità gode di una natura molto ampia e la sua violazione può incrociare diversi diritti riconosciuti dalla Convenzione americana, a seconda del particolare contesto e delle circostanze del caso<sup>91</sup>. In particolare, dichiarare la violazione del diritto alla verità come autonomo e indipendente ne rafforzerebbe i connotati teorici e «chiarirebbe il contenuto, le dimensioni e la vera portata del diritto di conoscere la verità»<sup>92</sup>.

---

<sup>84</sup> *Ibidem*, par. 301. Tra l'altro, il diritto a conoscere l'ubicazione dei resti dei propri cari era già stato individuato dalla Corte interamericana in sentenze precedenti: si v. *Velásquez Rodríguez c. Honduras*, cit., par. 181 e Corte ADU, 24 febbraio 2011, Serie C No. 221, *Gelman c. Uruguay*, par. 243.

<sup>85</sup> *Ibidem*, par. 302.

<sup>86</sup> V. nota 56 del presente saggio.

<sup>87</sup> D. Bacis, *op. cit.*, p. 595: «Da ultimo, con riferimento alla base giuridica, non v'è dubbio che la Corte si sia spinta ad ammettere il carattere autonomo del diritto alla verità. Benché la Convenzione non lo preveda in modo espresso, la Corte ha stabilito che nulla preclude che il suo sindacato si estenda anche a violazioni di quest'ultimo».

<sup>88</sup> Corte ADU, 14 novembre 2014, Serie C N. 287, *Rodríguez Vera e altri (Missing Persons of the Palace of Justice) c. Colombia*, Opinione concorrente del Giudice Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (con *endorsement* di Eduardo Vio Grossi e Manuel E. Ventura Robles), p. 221 ss.

<sup>89</sup> Corte ADU, 15 marzo 2018, Serie 3 No. 535, *Herzog e altri c. Brasile*.

<sup>90</sup> E. Ferrer Mac-Gregor, *The Right to the Truth as an Autonomous Right under the Inter-American Human Rights System*, cit., 136.

<sup>91</sup> Corte ADU, *Herzog e altri c. Brasile*, cit., par. 238 e 313-339 («*el derecho a la verdad*»). La Corte si appoggia al precedente *Gomes Lund e altri ("Guerrilha do Araguaia") c. Brasile*, cit. Siv. la nota di M. Marciante, *Il Diritto alla Verità nel sistema CADU: note sul Caso Herzog y Otros vs. Brasil*, in *DPCE Online*, 2019, p. 1217 ss.

<sup>92</sup> E. Ferrer Mac-Gregor, *The Right to the Truth as an Autonomous Right under the Inter-American Human Rights System*, cit., 137.



#### 4. *Il sistema di Strasburgo: «una timida allusione» al diritto alla verità*

Nonostante molti degli interrogativi già sollevati oltreoceano abbiano interessato anche la Corte EDU, questi sono emersi in riferimento a contesti storici differenti: i tragici episodi verificatisi in concomitanza con la dissoluzione del blocco sovietico, i contesti di conflitto bellico e, soprattutto, in relazione alla c.d. *war on terror*, che le democrazie occidentali hanno affrontato nell'era post 9/11. La trattazione che segue è volta ad approfondire tali scenari, con l'intenzione di definire le caratteristiche assunte dal diritto alla verità in seno alla giurisprudenza europea.

##### 4.1 *Base giuridica e contenuti del diritto alla verità*

Il diritto alla verità ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza europea attraverso un processo lento e graduale: inizialmente, infatti, la Corte EDU si è mostrata piuttosto reticente in tema, limitandosi ad affermare l'esistenza di una generica legittimazione dei familiari delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani a ricevere informazioni su quanto loro accaduto, corrispondente al dovere gravante in capo agli Stati di condurre indagini effettive per chiarire i fatti<sup>93</sup>.

A questo proposito, in una delle primissime pronunce in argomento, relativa al caso *Kurt c. Turchia*<sup>94</sup>, la Corte ha affermato come la continua mancanza di notizie sulle sorti del figlio della ricorrente, preso in custodia dalle autorità turche, implicasse la responsabilità dello Stato convenuto, in considerazione della sofferenza arrecata alla madre della vittima<sup>95</sup>. Pur non menzionando la verità quale diritto, i giudici di Strasburgo ne riconoscono il valore, stabilendo che, a fronte dell'inerzia statale alla richiesta di ricevere chiarimenti su fatti relativi alla violazione dei diritti umani, i parenti più prossimi delle vittime possono, a loro volta, ritenersi vittime<sup>96</sup> di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU<sup>97</sup>.

---

<sup>93</sup> Per un'analisi dell'evoluzione del diritto alla verità nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si veda A.M. Panepinto, *op. cit.*, p. 746 ss.

<sup>94</sup> Corte EDU, 25 maggio 1998, ric. 24276/94, *Kurt c. Turchia*.

<sup>95</sup> *Ivì*, par. 133-134.

<sup>96</sup> J.A. Sweeney, *The Elusive Right to Truth*, cit., p. 372.

<sup>97</sup> In *Kurt c. Turchia* la Corte EDU è stata influenzata dalla decisione del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite nel caso *Quinteros c. Uruguay* del 21 luglio 1983, dove viene stabilito che anche i parenti prossimi delle persone soggette a sparizione devono essere considerati vittime, in considerazione della sofferenza patita. Corte EDU, *Kurt c. Turchia*, cit., par. 65, 71 e 130.

Nei casi *Cipro c. Turchia*<sup>98</sup> e *Varnava e altri c. Turchia*<sup>99</sup>, la Corte comincia a definire più compiutamente l'assetto normativo a cui verrà ancorato il diritto alla verità. Richiamando la sua precedente giurisprudenza, riconosce innanzitutto come, in considerazione dell'assenza di indagini idonee a far luce sulla detenzione e scomparsa di cittadini ciprioti durante il conflitto del 1974 nei territori a nord di Cipro, i parenti delle vittime « *were condemned to live in a prolonged state of acute anxiety which cannot be said to have been erased with the passage of time* »<sup>100</sup>, circostanza che si traduce in un trattamento inumano o degradante<sup>101</sup>.

L'obbligo di indagine posto in capo alle autorità statali non rileva, però, soltanto in quanto, altrimenti, i parenti delle vittime sarebbero condannati a una perpetua agonia derivante dalla mancata conoscenza di quanto accaduto, ma risulta discendere dagli articoli 2 e 5 CEDU<sup>102</sup>, considerati nella loro dimensione procedurale<sup>103</sup>. Nelle parole della Corte « *the obligation to protect the right to life under Article 2 of the Convention, read in conjunction with the State's general duty under Article 1 [...], requires by implication that there should be some form of effective official investigation* »<sup>104</sup>. Uguali obblighi di natura procedurale scaturiscono dall'art. 5 CEDU, che implica l'espletamento di indagini effettive a fronte della sparizione di coloro sottoposti a misure di privazione della libertà personale<sup>105</sup>.

---

<sup>98</sup> Corte EDU, 10 maggio 2001, ric. 25781/94, *Cipro c. Turchia* [GC]. Per un commento, si veda Loukis G. Loucaides, *The judgement of the European Court of Human Rights in the Case of Cyprus v. Turkey*, in *Leiden Journal of International Law*, 2002, p. 225 ss.

<sup>99</sup> Corte EDU, 18 settembre 2009, ric. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90, *Varnava e altri c. Turchia* [GC].

<sup>100</sup> Corte EDU, *Cipro c. Turchia*, cit., par. 157.

<sup>101</sup> *Ibidem*. In Corte EDU, *Varnava e altri c. Turchia*, cit., par. 202, la Corte si esprime in termini analoghi, affermando che « *[t]he length of time over which the ordeal of the relatives has been dragged out and the attitude of official indifference in face of their acute anxiety to know the fate of their close family members discloses a situation attaining the requisite level of severity. There has, accordingly, been a breach of Article 3 in respect of the applicants* ».

<sup>102</sup> L'art. 2 CEDU è posto a presidio del diritto alla vita, mentre l'art. 5 CEDU tutela il diritto alla libertà e alla sicurezza.

<sup>103</sup> Corte EDU: *Cipro c. Turchia*, cit., par. 123 ss; *Varnava e altri c. Turchia*, cit., par. 187 ss. Si noti che la nozione di obbligo procedurale dello Stato ex art. 2 CEDU è stata in principio formulata nel contesto di casi relativi all'uso letale della forza da parte degli agenti dello Stato. Si veda a proposito Corte EDU: 27 settembre 1995, ric. 18984/91, *McCann e altri c. Regno Unito* [GC]; 19 febbraio 1998, ric. 22729/93, *Kaya c. Turchia*. È poi maturata in relazione a circostanze in cui l'uso illegittimo della forza non era attribuibile a soggetti statali: si veda Corte EDU: [28 luglio 1998](#), ric. 23818/94, *Ergi c. Turchia*; [2 settembre 1998](#), ric. 22495/93, *Yasa c. Turchia*.

<sup>104</sup> Corte EDU, *Cipro c. Turchia*, cit., par. 131. Al paragrafo successivo, la Corte precisa che le autorità saranno tenute a compiere tali indagini effettive ed ufficiali non soltanto qualora accertino la violazione dell'art. 2 CEDU, riscontrando la morte come conseguenza dell'uso illegittimo della forza, ma anche al verificarsi della scomparsa di individui soggetti alla custodia dello Stato, in considerazione dell'alto grado di pericolo per la vita che connota tali circostanze.

<sup>105</sup> « *Article 5 must be seen as requiring the authorities to take effective measures to safeguard against the risk of disappearance and to conduct a prompt and effective investigation* ».

Nel decidere il caso *Associazione "21 Dicembre 1989" e altri c. Romania*<sup>106</sup>, relativo alla violenta repressione di proteste antigovernative, i giudici di Strasburgo si sono avvicinati a una rivendicazione esplicita del diritto alla verità, riferendosi, in particolare, al «*right of victims and their families and heirs to know the truth about the circumstances surrounding events involving a massive violation of rights*»<sup>107</sup>. Nel ragionamento della Corte, tale «diritto a conoscere la verità» deve essere ricondotto alla dimensione procedurale dell'art. 2 CEDU, sulla falsariga del modello proposto nei casi precedentemente considerati: l'effettiva tutela del diritto alla vita richiede l'espletamento di indagini volte a chiarire le circostanze di una sua presunta violazione<sup>108</sup>.

Ma è solo nel caso *El-Masri c. Macedonia*<sup>109</sup> che il diritto alla verità viene effettivamente riconosciuto nel sistema regionale europeo. Nota principalmente come la prima pronuncia di condanna della Corte di Strasburgo per un caso di *extraordinary rendition* della Cia<sup>110</sup>, la sentenza statuisce che «indagini inadeguate» pregiudicano il «diritto alla verità»<sup>111</sup> e contribuiscono a garantire una sostanziale impunità<sup>112</sup>.

Prendendo in considerazione i maltrattamenti e la detenzione arbitraria subiti dal ricorrente, la Grande Camera ricorda come la previsione di cui all'art. 3 CEDU (proibizione della tortura) implichi l'espletamento di indagini effettive e ufficiali, «*[o]therwise, the general legal prohibition of torture and inhuman and degrading treatment and punishment would [...] be ineffective in practice*»<sup>113</sup>. In conseguenza, è considerata l'assenza nel caso di specie di un impegno dell'autorità statale capace di identificare e punire i responsabili dei fatti dedotti in giudizio e di condurre

---

*into an arguable claim that a person has been taken into custody and has not been seen since*», in *Ivi*, par. 147 e, inoltre, più diffusamente par. 142-151; si v. anche *Varnava e altri c. Turchia*, cit., par. 208-209.

<sup>106</sup> Corte EDU, 24 maggio 2011, ric. 33810/07, *Associazione "21 Dicembre 1989" e altri c. Romania*.

<sup>107</sup> *Ivi*, par. 144. Si veda J.A. Sweeney, *The Elusive Right to Truth*, cit., p. 380-381.

<sup>108</sup> Corte EDU, *Associazione "21 Dicembre 1989" e altri c. Romania*, cit., par. 144-145.

<sup>109</sup> Corte EDU, 13 dicembre 2012, ric. 39630/09, *El-Masri c. l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia* [GC]. Per un commento, si veda A. Vidaschi, *op. cit.*, p. 167 ss.; N. Napoletano, *op. cit.*, p. 331 ss.; C. Meloni, *Extraordinary renditions della Cia e responsabilità europee: il punto di vista della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013; F. Fabbrini, *The European Court of Human Rights, Extraordinary Renditions and the Right to the Truth: Ensuring Accountability for Gross Human Rights Violations Committed in the Fight against Terrorism*, in *Human Rights Law Review*, 2014, p. 85 ss.; F. Fabbrini, *La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le extraordinary renditions, ed il diritto alla verità*, cit.

<sup>110</sup> In tema di segreto di Stato e pratiche di *extraordinary rendition* negli USA e in Italia, si veda F. Fabbrini, *Extraordinary Renditions and the State Secret Privilege: Italy and the United States compared*, in *Italian Journal of Public Law*, 2011, p. 255 ss.

<sup>111</sup> Corte EDU, *El-Masri c. l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia*, cit., par. 191.

<sup>112</sup> *Ivi*, par. 192.

<sup>113</sup> *Ivi*, par. 182.

all'accertamento della verità, viene riscontrata la violazione dell'art. 3 CEDU nella sua dimensione procedurale<sup>114</sup>.

Lo Stato macedone è stato inoltre ritenuto responsabile della violazione dell'art. 5 CEDU sotto il profilo procedurale<sup>115</sup>, per aver mancato di condurre un'inchiesta soddisfacente sull'intero periodo di «sparizione forzata»<sup>116</sup> del ricorrente<sup>117</sup> e dell'art. 13 CEDU, per non avergli garantito alcuna via di ricorso effettiva a fronte di quanto da lui subito e denunciato<sup>118</sup>.

È importante evidenziare come tale pronuncia abbia provocato reazioni non trascurabili in seno alla stessa Corte. Secondo l'opinione dei giudici Casadevall e Lopèz Guerra, *concurring* in *El-Masri*, il riferimento operato dalla Corte al diritto alla verità nel contesto dell'analisi della violazione dell'art. 3 CEDU è stato superfluo e ridondante<sup>119</sup>. Nella loro prospettiva, infatti, il diritto alla verità non vive di una dimensione propria, ma è ancillare agli art. 2 e 3 CEDU; non è un diritto autonomo, bensì si sovrappone, nei termini di una perfetta equivalenza, al il diritto a un'indagine seria ed effettiva<sup>120</sup>.

In senso contrario, l'Opinione concorrente dei giudici Tulkens, Spielmann, Sicilianos e Keller critica la «timida allusione» al diritto in parola operata dalla corrente maggioritaria in relazione alla violazione dell'art. 3 CEDU ed evidenzia come sarebbe stata auspicabile una più decisa presa di posizione da parte della Grande Camera sull'identificazione della base giuridica del diritto alla verità<sup>121</sup>. Quest'ultimo avrebbe

<sup>114</sup> *Ivi*, par. 186 ss.

<sup>115</sup> Si noti che il ricorrente aveva tentato di ancorare il diritto alla verità anche al diritto alla libertà di espressione sancito dall'art. 10 CEDU. La Corte ha tuttavia ritenuto la questione manifestamente infondata. Si veda Corte EDU, *El-Masri c. l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, cit., par. 263 ss. La questione verrà riproposta nei casi *Al Nashiri c. Polonia* e *Al Nashiri c. Romania*, con esiti analoghi. Si veda Corte EDU: 24 luglio 2014, ric. 28761/11, *Al Nashiri c. Polonia*, par. 580 ss.; 31 maggio 2018, ric. 33234/12, *Al Nashiri c. Romania*, par. 730 ss.

<sup>116</sup> Così è stata definita dalla Corte l'arbitraria detenzione subita dal ricorrente, come suggerito anche dall'organizzazione Interights, una delle parti intervenute nel procedimento relativo nel caso in questione. Si veda Corte EDU, *El-Masri c. l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, cit., par. 227 e 240.

<sup>117</sup> *Ivi*, par. 242 ss.

<sup>118</sup> *Ivi*, par. 258 ss.

<sup>119</sup> Corte EDU, *El-Masri c. l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, cit., Opinione concorrente congiunta dei giudici Casadevall e Lopèz Guerra.

<sup>120</sup> Per un commento favorevole alla configurazione del diritto alla verità quale obbligo di indagine di natura procedurale da ricondurre agli art. 2, 3 e 5 CEDU, si veda N. Napoletano, *op. cit.*, p. 361.

<sup>121</sup> Corte EDU, *El-Masri c. l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, cit., Opinione concorrente congiunta dei giudici Tulkens, Spielmann, Sicilianos e Keller, par. 10. I giudici evidenziano che il diritto alla verità non deve essere concepito come un nuovo diritto, ma rappresenta «*a well-established reality*», anche nella giurisprudenza della Corte EDU. A sostegno della loro posizione, richiamano una serie di strumenti internazionali e regionali che riconoscono il diritto alla verità, e si riferiscono esplicitamente alla giurisprudenza interamericana. Si vedano i par. 5, 7, 8 e 9 dell'Opinione concorrente.

dovuto essere ricondotto all'art. 13 CEDU, riconoscendo che, «*in the absence of any effective remedies, [...] the applicant was denied the 'right to the truth'*», inteso come «il diritto a una ricostruzione accurata della sofferenza subita e del ruolo dei responsabili»<sup>122</sup>.

La giurisprudenza successiva si mostra altalenante nel confermare gli approdi raggiunti nel caso *El-Masri*. Sebbene siano state pronunciate diverse sentenze a favore di un esplicito diritto alla verità<sup>123</sup>, principalmente relative alle pratiche di *extraordinary renditions*<sup>124</sup>, la Corte torna parallelamente a riferirsi, semplicemente, alla generica necessità di informare le vittime, o i rispettivi familiari, circa le circostanze di quanto da loro patito<sup>125</sup>. In ogni caso, non pare in discussione la collocazione del diritto alla verità nell'alveo della dimensione procedurale di diverse disposizioni convenzionali<sup>126</sup>.

In estrema sintesi, se al momento non sembra possibile ricavare con certezza dalla giurisprudenza europea un diritto giuridicamente autonomo alla verità<sup>127</sup>, esso gode comunque di una «tutela indiretta»<sup>128</sup>, in quanto sussunto nell'obbligo procedurale<sup>129</sup> di indagine da rinvenire negli articoli 2, 3 e 5 CEDU e, in senso lato, nell'art. 13 CEDU<sup>130</sup>. A quest'ultimo proposito, è opportuno precisare che il collegamento tra il diritto alla verità e il diritto a un ricorso effettivo è piuttosto labile: la Corte europea, infatti, pur riconoscendo che il diritto a un ricorso effettivo implica l'espletamento di indagini capaci

---

<sup>122</sup> *Ivi*, par. 1. Parte della dottrina ravvisa in tali considerazioni una «caratterizzazione del diritto alla verità come concetto giuridico autonomo», anche in considerazione degli espliciti riferimenti dei giudici alla giurisprudenza interamericana. In A. Vidaschi, *op. cit.* p. 183. Nello stesso senso, si veda D. Bacis, *op. cit.*, p. 596.

<sup>123</sup> Corte EDU: *Al Nashiri c. Polonia*, cit., par. 495; 24 luglio 2014, ric. 7511/13, *Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia*, par. 489; 31 maggio 2018, ric. 46454/11, *Abu Zubaydah c. Lituania*, par. 610; *Al Nashiri c. Romania*, cit., par. 641.

<sup>124</sup> Importante eccezione è costituita dal caso *Nasre Ghali c. Italia*, mancandola la menzione del diritto alla verità nella decisione. Corte EDU, 23 febbraio 2016, ric. 44883/09, *Nasre Ghali c. Italia*. Come è stato osservato, è possibile che tale lacuna sia dovuta al fatto che, nel caso di specie, l'indagine condotta dalle autorità italiane fosse inappuntabile. In A. Vidaschi, *op. cit.*, p. 187. Si veda anche, T. Scovazzi, *Segreto di Stato e diritti umani: il sipario nero sul caso Abu Omar*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2016, p. 157 ss.

<sup>125</sup> Corte EDU: 18 dicembre 2012, ric. 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10, *Aslakhanova e altri c. Russia*, par. 123; 12 ottobre 2013, ric. 55508/07, 29520/09, *Janowiec e altri c. Russia*, par. 178; 16 ottobre 2018, ric. 54917/13, *Akeliénė c. Lituania*, par. 87.

<sup>126</sup> A. Oriolo, *op. cit.*, p. 202. Si veda, a titolo di esempio, Corte EDU: *Al Nashiri c. Polonia*, cit., par. 485 ss.; *Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia*, cit., par. 479 ss.

<sup>127</sup> N. Napoletano, *op. cit.*, p. 364. In senso contrario, si veda la nota 122 del presente contributo.

<sup>128</sup> N. Napoletano, *op. cit.*, p. 364.

<sup>129</sup> Sugli obblighi procedurali, si veda M. Montagna, *Obblighi convenzionali, tutela della vittima e completezza delle indagini*, in *Archivio penale*, 2019, p. 6 ss.

<sup>130</sup> Corte EDU: *Kurt c. Turchia*, cit., par. 140-142; *El-Masri c. l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, cit., par. 256-262; *Aslakhanova e altri c. Russia*, cit., par. 148-157; *Al Nashiri c. Polonia*, cit., par. 541-551; *Abu Zubaydah c. Lituania*, cit., par. 535-545.

di identificare e punire i responsabili di un crimine<sup>131</sup>, sembra affidare all'art. 13 CEDU natura principalmente tecnico-processuale, avendolo impiegato come strumento utile ad insistere sulle garanzie delle varie fasi del contenzioso nazionale e sull'adeguatezza delle vie di ricorso interne<sup>132</sup>.

Il dovere di espletare indagini posto in capo alle autorità è da ricondurre al meccanismo di prevenzione e repressione delle violazioni dei diritti umani<sup>133</sup> e, secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituisce obbligo di mezzi e non di risultato<sup>134</sup>. La soglia minima di operosità statale richiesta dipende dalle specifiche circostanze di ogni caso; tuttavia, per potersi ritenere effettiva, un'indagine dovrà risultare tempestiva, imparziale, accurata e esaustiva e dovrà essere condotta da soggetti asseritamente indipendenti<sup>135</sup>. In aggiunta, dovrà essere garantito un sufficiente grado di scrutinio pubblico rispetto ai risultati e all'espletamento della stessa, oltre alla partecipazione dei familiari delle vittime nella misura necessaria a salvaguardare i loro interessi<sup>136</sup>.

In conclusione, è necessario rilevare come il *modus operandi* della Corte EDU, per sua natura casistico, non abbia agevolato una definitiva convergenza di prospettive sul riconoscimento del diritto alla verità, che risulta, al momento, «nel migliore dei casi

<sup>131</sup> Quando ha esaminato la nozione di diritto a un ricorso effettivo ex art. 13 CEDU, la Corte EDU l'ha ritenuta più ampia rispetto all'obbligo dello Stato di condurre indagini effettive ex art. 2, 3 e 5 CEDU. Si veda Corte EDU, *Al Nashiri c. Polonia*, cit., par. 548: «[t]he requirements of Article 13 are broader than a Contracting State's obligation under Articles 3 and 5 to conduct an effective investigation into the disappearance of a person who has been shown to be under their control and for whose welfare they are accordingly responsible». Si veda anche Corte EDU: *El-Masri c. l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, cit., par. 255 ss.; *Kurt c. Turchia*, cit., par. 140; 13 aprile 2017, ric. 26562/07, 14755/08, 49339/08, 49380/08, 51313/08, 21294/11, 37096/11, *Tagayeva at al. c. Russia*, par. 619. Cionondimeno, il contenuto ampio degli obblighi di cui all'art. 13 CEDU ha spinto la Corte ad auspicare l'adozione di strumenti, anche non giudiziari, per la raccolta di informazioni e l'accertamento della verità. Si veda Corte EDU, *Tagayeva at al. c. Russia*, cit., par. 618 ss.

<sup>132</sup> J.A. Sweeney, *The Elusive Right to Truth*, cit., p. 373 ss.

<sup>133</sup> Più precisamente, la *ratio* degli obblighi procedurali cui si affida la Corte di Strasburgo giace nell'esigenza di tutelare i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e dalle normative nazionali e nell'intenzione di mantenere ferma la fiducia dell'opinione pubblica nell'aderenza delle istituzioni alla *rule of law*. Si veda in questo senso Corte EDU: *Vamava e altri c. Turchia*, cit., par. 191; 17 settembre 2014, ric. 10865/09, 45886/07, 32431/08, *Mocanu e altri c. Romania* [GC], par. 318 e 323; 13 giugno 2002, ric. 38361/97, *Anguelova c. Bulgaria*, par. 137 e 140.

<sup>134</sup> Corte EDU: *Associazione "21 Dicembre 1989" e altri c. Romania*, cit., par. 133; *Aslakhanova e altri c. Russia*, cit., par. 121; *Mocanu e altri c. Romania*, cit., par. 322; *Anguelova c. Bulgaria*, cit., par. 139; *Akeliene c. Lituania*, cit., par. 83.

<sup>135</sup> Corte EDU, *Associazione "21 Dicembre 1989" e altri c. Romania*, cit., par. 133 e 134.

<sup>136</sup> *Ivi*, par. 135. Tali criteri, da sempre parte della giurisprudenza della Corte EDU, ma chiariti in special modo nella pronuncia relativa al caso *Associazione "21 Dicembre 1989" e altri c. Romania*, sono stati successivamente ribaditi nella decisione *Mocanu e altri c. Romania* e costituiscono, ormai, un punto fermo nella valutazione dell'effettività delle indagini. Si veda Corte EDU, *Mocanu e altri c. Romania*, cit., par. 320 ss. In questo senso A.M. Panepinto, *op. cit.*, p. 748 ss.

parziale»<sup>137</sup>. Ciò non significa che la «dialettica tra la dimensione giuridica attiva (diritto) e quella passiva (dovere)»<sup>138</sup> non sia approdata ad un porto relativamente sicuro: semplicemente, una più chiara formulazione della materia è senza dubbio da caldeggiare per il futuro, considerato il potenziale crescente che questo diritto è in grado esprimere<sup>139</sup>.

#### 4.2. *La dimensione soggettiva del diritto alla verità, tra diritto individuale e interesse pubblico*

Affrontata la dimensione oggettiva del diritto alla verità, relativa, cioè, al suo contenuto, è importante allargare il focus d'indagine fino a delineare i contorni della sua dimensione soggettiva: chi detiene questo diritto e chi è legittimato ad agire in giudizio per il suo *enforcement*? È opportuno, dunque, interrogare la giurisprudenza CEDU, nel tentativo di identificare con precisione la relazione di appartenenza tra il diritto alla verità e i soggetti che ne sono titolari.

Sin dalle prime pronunce, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto l'importanza del diritto alla verità per la vittima, la sua famiglia, e i suoi eredi. Come si è detto, già nel risalente caso *Kurt c. Turchia* è stata riscontrata, tra le altre, una violazione delle norme convenzionali nei confronti della madre della persona scomparsa, la cui richiesta di accesso alle informazioni relative al figlio era rimasta inascoltata<sup>140</sup>. In seguito, la Corte ha attratto nella rosa di persone meritevoli della tutela convenzionale anche altri soggetti, che con la vittima intrattenevano variegati ma significativi legami d'affetto. Come evidenziato, in questa operazione Strasburgo ha fatto leva ora sul divieto di tortura (art. 3 CEDU), ora sul diritto alla libertà e sicurezza (art. 5 CEDU) a causa, in particolare, del «*distress and anguish which they suffered*»<sup>141</sup>. In altre occasioni, infine, la stessa Corte ha statuito che appartiene alle «*victims and their families and heirs*»<sup>142</sup> il diritto di conoscere la verità rispetto a massicce violazioni di diritti umani, quali il diritto alla vita (art. 2 CEDU).

Questa particolare posizione assunta dalla Corte, invero, si pone in soluzione di continuità rispetto ad altri filoni giurisprudenziali, che hanno considerato una possibile estensione della qualificazione di vittima, ex art. 34 CEDU, anche agli stretti congiunti: si

---

<sup>137</sup> F. Fabbrini, *The European court of human rights, extraordinary renditions and the right to the truth*, cit., p. 101.

<sup>138</sup> A. Vendaschi, *op. cit.*, p. 174.

<sup>139</sup> A.M. Panepinto, *op. cit.*, p. 764; L. Castillo-Córdova - S. Mosquera-Monelos, *A Case-Law Study of the Truth as Human Right*, in *Global Jurist*, 2016, p. 101 ss.

<sup>140</sup> Corte EDU, *Kurt c. Turchia*, cit., par. 142.

<sup>141</sup> Corte EDU, *Aslakhanova e altri c. Russia*, cit., par. 133, in relazione agli art. 3 e 5 CEDU.

<sup>142</sup> Corte EDU, *Associazione "21 Dicembre 1989" e altri c. Romania*, cit., par. 144, enfasi aggiunta.

pensi, ad esempio, all'interesse morale al proscioglimento del familiare defunto<sup>143</sup> o alla tutela della reputazione familiare<sup>144</sup>.

Quello che è singolare in tema di diritto alla verità, invece, è che la Corte EDU si è spinta ben oltre la sfera familiare e degli stretti congiunti, mettendo in rilievo la dimensione collettiva del diritto alla verità: i giudici di Strasburgo, infatti, hanno proceduto in *escalation* ad espandere lo spettro dei soggetti il cui interesse a conoscere il vero rientra nel cono d'ombra della Convenzione.

La Corte, dunque, ha affermato che il diritto alla verità, in casi in cui severe violazioni dei diritti umani siano denunciate all'interno delle indagini della polizia o più in generale delle autorità, «*does not belong solely to the victim of the crime and his or her family*». Esso appartiene anche a «*other victims of similar violations*», ovvero ad altre persone che, ancorché estranee al giudizio *de quo*, possono avere un non trascurabile interesse al corretto espletamento delle indagini e, più in generale, all'esercizio dell'azione penale statale<sup>145</sup>.

In altri casi ancora, essa ha ricondotto all'alveo dei soggetti tutelabili anche la collettività nazionale di riferimento e, al tempo stesso, ha incorporato nell'oggetto della verità non solo fatti o condotte strettamente rilevanti nel processo, ma anche circostanze più ampie, storiche, insistendo, ad esempio, sulla «*importance to Romanian society of knowing the truth about the events of December 1989*», che portarono al violento rovesciamento di Ceaușescu<sup>146</sup>.

Ma questa ricostruzione sarebbe parziale se non si menzionasse anche che, nel già citato caso *El-Masri*, i giudici di Strasburgo hanno raggiunto il massimo ampliamento possibile dal lato soggettivo, estendendo l'area di protezione del diritto ben oltre l'interesse, da una parte, degli stretti congiunti all'espletamento delle indagini e, dall'altra parte, della popolazione *nazionale* per eventi storici del proprio paese. Dato l'impatto globale della minaccia jihadista e delle *extra-ordinary renditions*, Strasburgo ha ritenuto che anche «*the general public [...] had the right to know what had happened*»<sup>147</sup>, tra cui la Corte annovera le organizzazioni internazionali e intergovernative, gli organismi delle

<sup>143</sup> V., ad es., Corte EDU: 25 agosto 1987, ric. 10300/83, *Nölkenbockhoff c. Germania*, par. 33; 8 aprile 2008, ric. n. 7170/02, *Grădinar c. Moldavia*, par. 95 e par. 97-98.

<sup>144</sup> Corte EDU: 3 marzo 2005, ric. 5473/00, *Brudnicka e altri c. Polonia*, par. 27 e ss; 25 novembre 2008, ric. 36919/02, *Armonienė c. Lituania*, par. 29; 21 settembre 2010, n. 34147/06, *Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna*, par. 31-33.

<sup>145</sup> Corte EDU, *Abu Zubaydah c. Lituania*, cit., par. 610 e 640.

<sup>146</sup> Corte EDU, *Associazione "21 Dicembre 1989" e altri c. Romania*, cit., par. 191. Si v. anche Corte EDU: *El-Masri c. l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, cit., Opinione concorrente congiunta dei giudici Tulkens, Spielmann, Sicilianos e Keller, par. 10; *contra* si v. Opinione concorrente congiunta dei giudici Casadevall e Lopèz Guerra, nello stesso caso; Corte EDU, 20 ottobre 2015, ric. 35343/05, *Vasiliauskas c. Lituania* [GC], Opinione dissenziente del Giudice Ziemele e altri, par. 27: «*the Court is not only dealing yet again with the rights of the applicant, but also finds itself at the centre of a complex social process in a society seeking to establish the truth about the past and its painful events*».

<sup>147</sup> Corte EDU: *Associazione "21 Dicembre 1989" e altri c. Romania*, cit., par. 191; *Al Nashiri c. Polonia*, cit., par. 495.



Nazioni Unite per i diritti umani, il Consiglio d'Europa e il Parlamento europeo<sup>148</sup>, e, in ultima analisi, come osservato da attenta dottrina, la società civile mondiale<sup>149</sup>.

Questo passaggio non è stato esente da critiche: dopo aver rilevato una sostanziale equivalenza tra il diritto ad un'indagine tempestiva, indipendente e imparziale e il diritto alla verità, i giudici Casadevall e López Guerra, concorrenti nel caso *El-Masri*, hanno osservato come «*as far as the right to the truth is concerned, it is the victim, and not the general public, who is entitled to this right*»<sup>150</sup>. Ciò perché il diritto alla verità deriva dalla protezione convenzionale riservata a persone private della vita, vittime di tortura o trattamenti degradanti, che deve essere ugualmente assicurata sia nei casi che hanno raggiunto ampia copertura mediatica, sia nei casi che non sono stati soggetti all'attenzione del pubblico.

Pertanto, la Corte EDU ha intravisto nel diritto alla verità due anime: l'una individuale-processuale, l'altra collettiva-pubblicistica<sup>151</sup>. Lungi dall'arrestarsi a tutelare esclusivamente la vittima, questo diritto è teso a proteggere anche l'interesse pubblico ad un processo equo, ad un legittimo e corretto *agere* statale, a conoscere alcuni eventi dolorosi della storia di un paese. Infine, intercetta anche la scala mondiale e i *supervisory mechanisms* internazionali dei diritti umani.

Riconoscere la dimensione collettiva del diritto alla verità, però, pone immediatamente il problema non solo della sua concreta difesa in giudizio ma anche, in via teorica, quello della sua generale azionabilità in nome della società o addirittura del pubblico generale. È noto, infatti, che la Corte EDU possa essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, di una ONG o di un gruppo di privati, e a condizione che i ricorrenti sostengano di essere vittime di una violazione convenzionale perpetrata dallo Stato resistente<sup>152</sup>.

A stretto rigore, quindi, parrebbe che il diritto alla verità, benché accordato alla collettività nel suo insieme, potrebbe faticare a trovare sicure garanzie di realizzazione processuali, se non attraverso le pretese sollevate dai singoli. Da una parte, almeno secondo le attuali norme di accesso al sistema della Corte EDU, appare improbabile che una collettività nazionale nel suo insieme azioni il diritto alla verità, ricorrendo contro lo Stato innanzi al giudice di Strasburgo; dall'altra parte, sembra altrettanto difficile immaginare come un'eventuale sentenza che accerti la responsabilità dello Stato

<sup>148</sup> Corte EDU, *Associazione "21 Dicembre 1989" e altri c. Romania*, cit., par. 191.

<sup>149</sup> A. Vendaschi, *op. cit.*, p. 185.

<sup>150</sup> Corte EDU, *El-Masri c. l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, cit., Opinione concorrente congiunta dei giudici Casadevall e López Guerra.

<sup>151</sup> Analogamente, si v. Corte ADU: 25 novembre 2003, Serie C No. 101, *Myrna Mack Chang c. Guatemala; Bámaca-Velásquez c. Guatemala*, cit., Opinione concorrente del giudice Ramirez, par. 19.

<sup>152</sup> Convenzione EDU, art. 34: «La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l'esercizio effettivo di questo diritto».

convenuto possa essere eseguita in favore di una comunità statale, identificata nel suo insieme.

Questa criticità è attualmente oggetto di indagine dottrinale<sup>153</sup> ed emerge in tutta la sua delicatezza se si considera che alcuni ordinamenti nazionali hanno compiuto più accurati e coerenti passi in una duplice direzione: da una parte, verso la sistematizzazione processuale di questo diritto, regolamentando, in particolare, la legittimazione ad agire<sup>154</sup>; dall'altra parte, verso l'individuazione di una diversa base giuridica del diritto alla verità, differenziando la tutela accordata alla vittima dalla posizione della società nel suo insieme<sup>155</sup>.

Nonostante questi ostacoli, la *vis expansiva* del diritto alla verità non ha impedito alla Corte di Strasburgo non solo di riconoscerne la dimensione collettiva ma, soprattutto, di collegare questo diritto ad un'ulteriore funzione, rafforzare la fiducia istituzionale, di cui trattano i paragrafi successivi.

#### 4.3 *Il potenziale della verità: tra forma di riparazione e fiducia istituzionale*

Avendo delineato la fisionomia del diritto alla verità, non resta che indagarne più attentamente la dimensione valoriale, con l'obiettivo ultimo di comprendere, in particolare, quale significato assuma l'accertamento del vero nella prospettiva della Corte di Strasburgo.

È opportuno innanzitutto evidenziare come la verità processuale presenti caratteristiche peculiari. Se è indubbio che qualunque giudice è chiamato a una ricostruzione veritiera del fatto portato alla sua attenzione, non può certo ignorarsi come il processo tenda, per sua natura, a restituire una lettura parziale della realtà. I temi di

---

<sup>153</sup> D. Bacis, *op. cit.*, p. 599.

<sup>154</sup> La Corte costituzionale colombiana, ad esempio, è giunta a riconoscere la legittimazione ad agire per la tutela del diritto alla verità al Pubblico ministero, organo che tradizionalmente opera in nome dell'interesse pubblico. Corte costituzionale colombiana, Sentenza T249 del 2003, par. 16. Si v. anche A. Ceretti – R. Cornelli (a cura di), *Milano-Bogotà. Percorsi di giustizia nella Colombia dopo l'Accordo di pace*, Torino, 2020.

<sup>155</sup> La giurisprudenza italiana, ad esempio, nel pronunciarsi sul disastro aereo di Ustica, ha riconosciuto, da una parte, il «bisogno di verità» delle vittime e dei familiari e, dall'altra, la lesione dei principi costituzionali posti a presidio della realizzazione degli interessi pubblici (art. 97 Cost.). Si v. Trib. Palermo, sez. III, 20 settembre 2011, n. 4067/2011 (sulla strage di Ustica); D. Bacis, *op. cit.*, p. 599: «Il Tribunale di Palermo riconosce, quindi, un bisogno di verità, la cui negazione da parte della pubblica autorità ha inciso negativamente sul sano sviluppo della personalità dei familiari delle vittime. [...] Vieppiù, la sentenza palermitana, a suo modo, rintraccia una dimensione collettiva dell'interesse, ammettendo che la condotta dello Stato – a cui non sono attribuiti i singoli delitti, bensì la responsabilità per aver indebitamente inficiato il corretto operare dell'autorità giudiziaria – violi non solo i diritti dei singoli, ma anche la 'dignità dell'intero paese'». V. anche Trib. Roma, 23 gennaio 2018, n. 1609 (sul caso di Davide Cervia).

indagine, infatti, sono limitati a quanto dedotto in giudizio e l'analisi degli eventi risente, inevitabilmente, delle regole che disciplinano la dialettica processuale<sup>156</sup>.

Incapaci di affermarsi come dichiarazioni di verità assoluta, le sentenze generalmente si pongono quali proclamazioni di «verità situat[e]»<sup>157</sup>, circoscritte all'accertamento di specifici accadimenti e pressoché disinteressate ai fenomeni sociali, culturali e storici di riferimento<sup>158</sup>.

Il carattere relativo della verità processuale non incide, però, automaticamente sulla qualità e sul potenziale della verità stessa. Da una parte, infatti, il procedimento giudiziario risulta pur sempre animato dalla volontà della ricerca di una verità autentica, il cui accertamento dipende, come del resto evidenziato anche dalla Corte EDU, dalla capacità delle istituzioni di condurre indagini effettive, che sottopongano alla magistratura elementi idonei a far luce sui fatti oggetto di giudizio<sup>159</sup>. Dall'altra, sebbene la verità del processo non sia idonea ad esercitare una funzione propriamente riconciliante<sup>160</sup>, essa risulta comunque connotata da attributi valoriali di fondamentale

---

<sup>156</sup> A. Mastromarino, *op. cit.*, p. 42-43; Y. Naqvi, *op. cit.*, p. 245 ss. Per un approfondimento in tema di possibile divergenza tra verità processuale e verità c.d. sostanziale, si veda R.S. Summers, *Formal Legal Truth and Substantive Truth in Judicial Fact-Finding – Their Justified Divergence in Some Particular Cases*, in *Law and Philosophy*, 1999, p. 497 ss.

<sup>157</sup> A. Mastromarino, *op. cit.*, p. 42.

<sup>158</sup> *Ivi*, p. 42-43. In tema di divergenze tra verità processuale e verità storica, si veda P. Borgna, *Verità storica e verità processuale*, in *Questione giustizia*, [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 2019; C. Ginzburg, *Il giudice e lo storico. Considerazione in margine al processo Sofri*, Macerata, 2020. Si noti che, nei giudizi relativi alla commissione di crimini internazionali, la verità assume una portata più ampia, dovendosi collocare nell'alveo di una *lotta contro l'impunità* funzionale a promuovere la pace, la riconciliazione e la prevenzione del crimine. Si veda Y. Naqvi, *op. cit.*, p. 246. In specifico riferimento alla casistica della Corte EDU, è stato inoltre osservato che, quando l'oggetto di indagine concerne gravi violazioni dei diritti umani, che direttamente coinvolgono o indirettamente riguardano l'intera collettività, sembra emergere la necessità di affiancare alla ricerca della verità processuale, ricostruita a favore della vittima e dei suoi congiunti, l'accertamento della verità storica, che deve essere divulgata nell'interesse della società tutta. Si veda in questo senso, in riferimento al caso *El-Masri*, A. Vendaschi, *op. cit.*, p. 182. Si veda anche Corte EDU, *Janowiec e altri c. Russia*, cit., Opinione parzialmente dissenziente dei giudici Ziemele, De Gaetano, Laffranque, Keller, dove è ammessa la possibilità di un'indagine volta ad accertare la verità storica.

<sup>159</sup> Ciò traspare dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, quando, pressoché unanimemente, identifica il fondamento del diritto alla verità negli obblighi procedurali ancillari alla tutela di specifici diritti e libertà. Si veda, a questo riguardo, il paragrafo 4.1 del presente contributo.

<sup>160</sup> Si veda, a titolo di esempio, S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 217 ss. Il riferimento è ai processi di accertamento del vero condotti, principalmente, in seno alle commissioni per la verità. Come è stato osservato rispetto all'esperienza della Commissione per la verità e la riconciliazione sudafricana, in tali contesti «il significato, simbolico e non, della ricostruzione delle verità individuali e collettive è quello di un ponte, di un passaggio»: la verità consente il riconoscimento del valore morale dell'altro e la delegittimazione del male commesso e ci proietta verso un «futuro possibile», aprendo le porte alla riconciliazione. In A. Ceretti, *Per una*

rilievo, che i giudici di Strasburgo evidenziano distinguendo, principalmente, tra due differenti piani d'analisi.

Precisamente, in prospettiva individuale, la ricostruzione veritiera dei fatti rappresenta una forma di riparazione<sup>161</sup>, una risposta alla richiesta di spiegazioni avanzata dal singolo alle istituzioni, capace di abbattere quel muro di silenzio che impediva alla vittima di dare un senso all'accaduto<sup>162</sup> e, conseguentemente, di superarlo<sup>163</sup>. In prospettiva collettiva, stante l'interesse della società a ricevere informazioni in relazione a gravi violazioni dei diritti umani, l'espletamento di indagini effettive e il conseguente accertamento della verità devono essere letti come il rifiuto istituzionale dell'illegalità e dell'impunità, nonché come dimostrazione dell'estraneità delle istituzioni alla perpetrazione dei crimini stessi. Inoltre e parallelamente, la verità ha il potenziale di rafforzare la fiducia nelle istituzioni, e, ancor prima, la convinzione che le istituzioni operino mantenendo un'effettiva «aderenza ai principi dello stato di diritto»<sup>164</sup>.

A quest'ultimo riguardo preme evidenziare come, in effetti, anche parte della dottrina consideri la verità, insieme alla giustizia, un elemento essenziale nel processo di promozione della fiducia istituzionale<sup>165</sup>, da intendersi quale «specifico insieme di aspettative che gli attori nutrono verso le istituzioni pubbliche con le quali entrano in

---

*convergenza di sguardi. I nostri tragitti e quelli della Commissione per la verità e la riconciliazione sudafricana*, in G. Bertagna - A. Ceretti - C. Mazzucato (a cura di), *Il libro dell'incontro*, Milano, 2015, p. 239-240. Sul processo di riconciliazione e sul ruolo che la verità può svolgere in esso, si veda L. Radzik - C. Murphy, *Reconciliation*, in E.N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2015, p. 15 ss.; D. Bloomfield (ed.), *Reconciliation after Violent Conflict: A Handbook*, Stockholm, 2003.

<sup>161</sup> Si esprime esplicitamente in questo senso lo Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism nel suo intervento nel caso *Al Nashiri*. Si veda Corte EDU, *Al Nashiri c. Romania*, cit., par. 625. Si veda anche Corte EDU, *El-Masri c. l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia*, cit., Opinione concorrente congiunta dei giudici Tulkens, Spielmann, Sicilianos e Keller, par. 6.

<sup>162</sup> Nelle parole della Corte «*A victim [...] has the right to obtain an accurate account of the suffering endured and the role of those responsible for his ordeal*». Così in Corte EDU, *Al Nashiri c. Romania*, cit., par. 654. Nello stesso senso, si veda anche Corte EDU: *El-Masri c. l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia*, cit., par. 192; *Abu Zubaydah c. Lituania*, cit., par. 620.

<sup>163</sup> In questo senso si veda, in particolare, l'Opinione concorrente congiunta dei giudici Tulkens, Spielmann, Sicilianos e Keller e l'intervento dell'organizzazione non governativa Redress nel caso *El-Masri*. In Corte EDU, *El-Masri c. l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia*, cit., par. 6 e 177.

<sup>164</sup> Nelle parole della Corte: «*[a]n adequate response by the authorities in investigating allegations of serious human rights violations may generally be regarded as essential in maintaining public confidence in their adherence to the rule of law and in preventing any appearance of impunity, collusion in or tolerance of unlawful acts*». Così in Corte EDU: *Al Nashiri c. Romania*, cit., par. 641; *Al Nashiri c. Polonia*, cit., par. 495; *Abu Zubaydah c. Lituania*, cit., par. 610; *El-Masri c. l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia*, cit., par. 192. In senso analogo, Corte EDU, *Angelova c. Bulgaria*, cit., par. 140; *Varnava e altri c. Turchia*, cit., par. 191.

<sup>165</sup> C. Offe, *How can we trust our fellow citizens?*, in M.E. Warren (ed.), *Democracy and Trust*, Cambridge, 1999, p. 73.

relazione»<sup>166</sup>. Più precisamente, il fondamento della fiducia istituzionale deve essere rinvenuto nel riconoscimento e nella condivisione, da parte della collettività, delle norme e dei valori che informano la natura dell'istituzione e dipenderà, essenzialmente, dall'aderenza a tali principi di coloro chiamati ad agire in nome delle istituzioni stesse<sup>167</sup>.

In questa dinamica, la verità gioca il ruolo di «*key trust-engendering reference value*»<sup>168</sup>: il cittadino si fida delle istituzioni che percepisce essere oneste nei suoi confronti, in quanto corrette, trasparenti ed esaustive nel loro operato<sup>169</sup>. Non solo: perché la fiducia sia piena, le promesse fatte dai governanti e incorporate nel contratto sociale devono essere «*rese vere*», devono, in altre parole, essere mantenute<sup>170</sup>. Al contrario, ponendosi nuovamente nella prospettiva della Corte di Strasburgo e tenendo conto delle peculiarità della verità processuale, l'inattività o l'inefficienza delle autorità nel condurre indagini su gravi violazioni dei diritti umani, così come la reticenza nel comunicarne gli esiti alle vittime e alla collettività, non soltanto incidono sulla possibilità

---

<sup>166</sup> F.P. Cerase, *La fiducia nelle relazioni tra i cittadini e istituzioni pubbliche*, in *Amministrazione*, 2018, p. 96. Si noti a proposito che non esiste una nozione univoca di *fiducia*. Stante la pacifica differenziazione tra fiducia interpersonale, che intercorre tra i singoli, e fiducia istituzionale, che riguarda i rapporti con le istituzioni, la letteratura ha trattato il tema esaltando, di volta in volta, differenti elementi, che vanno, solo per portare alcuni esempi, dal rischio annesso alla relazione fiduciaria, alla vulnerabilità delle parti coinvolte nella stessa relazione, fino alla percezione di legittimità di colui nel quale la fiducia è riposta. Per una rassegna sulle diverse concettualizzazioni di fiducia, si veda L.M. PytlikZillig - C.D. Kimbrough, *Consensus on Conceptualizations and Definitions of Trust: Are We There Yet?*, in E. Shockley - T.M.S. Neal - L.M. PytlikZillig - B.H. Bornstein (eds.), *Interdisciplinary Perspectives on Trust. Towards Theoretical and Methodological Integration*, New York, 2016, p. 17 ss.; L.M. Cole - E.S. Cohn, *Institutional Trust Across Cultures: Its Definitions, Conceptualizations, and Antecedents Across Eastern and Western European Nations*, in *Ivi*, p. 157 ss. Per un approfondimento in tema di fiducia istituzionale, si veda B.H. Bornstein - A.J. Tomkins (eds.), *Motivating Cooperation and Compliance with Authority. The Role of Institutional Trust*, New York, 2015. Si veda anche R. Cornelli, *La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza*, Torino, 2020, p. 105 ss.

<sup>167</sup> C. Offe, *op. cit.*, p. 67 e p. 70 ss. Nella prospettiva dell'autore, la fiducia riposta nell'istituzione è solo indiretta, in quanto il rapporto fiduciario può instaurarsi solamente tra soggetti capaci di fiducia reciproca e, dunque, solamente tra individui. Più precisamente, sarebbe possibile fidarsi solo in ragione di un legame di prossimità e di mutua conoscenza, necessario e sufficiente a testimoniare una condivisione di interessi tale da assicurare una leale cooperazione e da escludere il rischio che la fiducia concessa verrà tradita. *Ivi*, p. 50 ss. e p. 70. Si veda M. PytlikZillig - C.D. Kimbrough, *op. cit.*, dove è evidenziata l'altalenanza della dottrina nel riconoscimento delle istituzioni quali destinatarie dirette di fiducia.

<sup>168</sup> C. Offe, *op. cit.*, p. 73.

<sup>169</sup> *Ibidem*. Per uno studio relativo all'incidenza dell'imparzialità e dell'onestà dei pubblici ufficiali sulla fiducia istituzionale, si veda K. Grönlund - M. Setälä, *In Honest Officials We Trust: Institutional Confidence in Europe*, in *The American Review of Public Administration*, 2012, p. 523 ss. Si veda anche F.P. Cerase, *op. cit.*, dove l'autore attribuisce un ruolo primario alla trasparenza rispetto ai risultati conseguiti nella definizione della fiducia istituzionale.

<sup>170</sup> «*Promise-keeping, and, more specifically the virtue of honoring contracts, is just the active version of truth telling*». In C. Offe, *op. cit.*, p. 74.

che le circostanze del caso vengano chiarite, comportando, così, la violazione del *diritto alla verità*<sup>171</sup>, ma inibiscono anche la fiducia che la collettività tutta nutre tanto nell'istituzione giudiziaria, quanto nell'apparato istituzionale generalmente considerato<sup>172</sup>, che si mostra refrattario ai valori della verità e della giustizia<sup>173</sup>.

In conclusione, la verità rappresenta anche uno strumento preventivo, utile a scongiurare il ripetersi della perpetrazione di gravi crimini. Da un lato, infatti, come osservato dalla stessa giurisprudenza europea, accertare la verità rispetto a quanto accaduto in passato «*enable nations to learn from their history and take measures to prevent future atrocities*»<sup>174</sup>. Dall'altro, incentivando la fiducia nelle istituzioni, la verità promuove la volontaria ottemperanza dei consociati ai principi dello stato di diritto<sup>175</sup>.

### 5. Conclusioni

Di fronte a situazioni-limite, quali diffuse e gravi violazioni dei diritti umani si può avvertire una disperata «ansia da verità»<sup>176</sup>, come se la comprensione di quanto accaduto esorcizzasse la paura di un pericolo; oppure si può reclamare l'oblio, come se tacere un argomento doloroso affrettasse la riconciliazione<sup>177</sup>. Questo atteggiamento contrastante, proprio della natura umana, si rinviene anche nelle scelte che sono state compiute in seno agli Stati democratici quando hanno dovuto confrontarsi con il tema della verità.

Così, guardando al panorama internazionale, i significativi riferimenti di *soft law* principi convergono verso la qualificazione di un diritto inalienabile e autonomo alla verità, che, però, è stato raramente oggetto di una concreta attività di positivizzazione in testi giuridicamente vincolanti<sup>178</sup>. A livello regionale, la ricerca della verità è stata spesso incentivata a fronte di tragici eventi, sebbene essa non sia esplicitata nei termini di una

<sup>171</sup> Corte EDU, *El-Masri c. l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, cit., par. 191.

<sup>172</sup> Si veda la nota 164 del presente contributo per le pronunce delle Corte EDU in tema.

<sup>173</sup> C. Offe, *op. cit.*, p. 74.

<sup>174</sup> Così si esprime la Open Society Justice Initiative nel suo intervento nel caso Corte EDU, *Janowiec e altri c. Russia*, cit., par. 124; si veda anche, in senso analogo, l'Opinione parzialmente dissenziente dei giudici Ziemele, De Gaetano, Laffranque e Keller nello stesso caso, par. 24. Nel caso *El-Masri*, la Corte EDU, evidenziando il legame tra indagini effettive, diritto alla verità e lotta contro l'impunità, specifica che quest'ultima deve essere condotta in quanto «*deterrent to prevent new violations*»: Corte EDU, *El-Masri c. l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, cit., par. 192. Si veda, infine, Commissione dei diritti umani, *Updated Set of principles*, cit., Principi 2 e 3.

<sup>175</sup> «*Successful institutions generate a negative feedback loop: they make sense to actors so that actors will support them and comply with what the institutionally defined order prescribes*»: C. Offe, *op. cit.*, p. 70-71.

<sup>176</sup> A. Mastromarino, *op. cit.*, p. 60.

<sup>177</sup> Critico W. Schabas, *Time, justice, and human rights: statutory limitation on the right to truth?*, [www.scholarlypublications.universiteitleiden.nl](http://www.scholarlypublications.universiteitleiden.nl), 2018, p. 16: «*[b]ut human experience suggests that sometimes reconciliation is better achieved without clarifying the truth or acknowledging it*».

<sup>178</sup> Si veda il par. 2 del presente contributo.

effettiva pretesa giuridica<sup>179</sup>. A livello nazionale, infine, le sorti della verità variano enormemente a seconda del contesto di riferimento: come si è visto<sup>180</sup>, tra tutti, i Paesi dell'America latina paiono conferire il più ampio grado di riconoscimento al diritto alla verità, cui talvolta è stato attribuito anche rango costituzionale<sup>181</sup>.

Generalmente, da una parte, emerge pertanto un'evidente consapevolezza del valore della verità, che, dall'altra parte, a tratti si scontra con la riluttanza di legislatori, ancora incerti sulla rilevanza giuridica di tale nozione. Cionondimeno, sembra potersi registrare una parallela e progressiva affermazione di un *diritto alla verità*, che, come anticipato in apertura del presente contributo, perfettamente si colloca nell'alveo del tanto discusso fenomeno della *moltiplicazione dei diritti*<sup>182</sup>. Più nel dettaglio, le caratteristiche giuridiche del diritto alla verità, l'interesse diffuso e collettivo e le ricadute giurisprudenziali che si sono registrate, farebbero propendere per una sua ricomprensione all'interno della rosa dei diritti di terza generazione<sup>183</sup>.

In tale cornice teorica di riferimento deve essere collocata l'analisi della giurisprudenza delle Corti proposta nel presente saggio, per comprendere quale sia il significato e l'effettiva portata giuridica del diritto alla verità nel contesto regionale europeo e interamericano.

Sia la Commissione interamericana, sia la Corte ADU hanno apportato un contributo rilevante nella definizione dello *status* giuridico della verità<sup>184</sup>: le peculiari circostanze portate al cospetto dei due organi *supervisors*, così come l'interventismo giudiziario che connota il sistema delle Americhe, hanno posto la verità al centro di un articolato e quanto mai significativo *corpus* giurisprudenziale in tema. La Corte ADU, in particolare, ha dapprima considerato il diritto alla verità come ancillare rispetto ad altre libertà e diritti sanciti dalla Convenzione ADU, per poi qualificarlo come un diritto pienamente azionabile e autonomo<sup>185</sup>. Deve inoltre essere segnalato come, nella prospettiva della Corte, l'interesse alla conoscenza del vero non sia attribuibile esclusivamente alle vittime e ai rispettivi congiunti, dovendosi piuttosto evidenziare una dimensione collettiva del diritto alla verità, rivendicabile dalla società tutta.

---

<sup>179</sup> *Ibidem*.

<sup>180</sup> Si rimanda al par. 2 e 3 del presente saggio.

<sup>181</sup> *Ibidem*.

<sup>182</sup> Per un approfondimento in tema, si veda M. Cartabia, *op. cit.*; soprattutto, si rimanda alla letteratura cit. in nota 2 di questo contributo.

<sup>183</sup> In tema di diritti umani di terza generazione, si veda la nota 3 del presente saggio.

<sup>184</sup> Comitato per i diritti umani, *Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Pablo de Greiff*, UN Doc. A/HRC/24/42 del 28 agosto 2013, par. 19: «*the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights were at the forefront of developing jurisprudence on the right to truth*».

<sup>185</sup> Si rimanda all'*excursus* giurisprudenziale proposto nel par. 3 del presente contributo.

Spostandol'attenzione al contesto europeo<sup>186</sup>, nelle aule di Strasburgo il diritto alla verità ha subito uno sviluppo più lento e graduale<sup>187</sup>. La Corte EDU, come ampiamente discusso, ha finito per configurare l'esigenza di conoscere il vero in connessione alla dimensione procedurale degli artt. 2, 3 e 5 CEDU e, più precisamente, in relazione al dovere delle autorità statali di condurre indagini effettive rispetto alle più gravi violazioni dei diritti umani<sup>188</sup>. Il diritto alla vita, il divieto di tortura e il diritto alla libertà e alla sicurezza risulterebbero, infatti, privi di significato se, a fronte di una presunta violazione, non fosse espletata un'attività utile a chiarire le circostanze del caso e ad accertare le responsabilità dei colpevoli. I giudici di Strasburgo hanno pertanto circoscritto la tutela della verità a situazioni specifiche, trattandola non tanto come valore in sé, da realizzare ad ogni costo, ma accostandola alla protezione di ulteriori beni o interessi già garantiti dalla Convenzione.

Come in parte anticipato, la mancata esplicitazione nella giurisprudenza della Corte EDU di un diritto generale alla verità, dotato di portata giuridica autonoma, è stata variamente commentata dalla dottrina. Se vi è chi scorge nelle pronunce di Strasburgo un'eccessiva timidezza nella promozione della verità<sup>189</sup>, vi è anche chi, al contrario, riconosce il valore del paradigma procedurale adottato dalla Corte. In riferimento alla *concurring opinion* dei giudici Tulkens, Spielmann, Sicilianos e Keller nel caso *El-Masri*, che criticava la corrente maggioritaria per non aver collocato la verità nell'ambito del diritto ad un ricorso effettivo ex art. 13 CEDU<sup>190</sup>, è stato per esempio osservato come, in realtà, la Grande Camera «abbia agito nella maniera più appropriata nel momento in cui ha ricondotto il 'diritto alla verità [...] nell'ambito degli artt. 2, 3 e 5 CEDU»<sup>191</sup>. Un ipotetico aggancio all'art. 13 CEDU avrebbe infatti subordinato l'obbligo statale di condurre indagini effettive tanto alla denuncia delle violazioni occorse, quanto all'esperimento di rimedi interni utili a identificare e punire i colpevoli<sup>192</sup>. In altri termini, il collegamento con gli artt. 2, 3 e 5 CEDU rafforza lo stesso diritto alla verità, giacché il corrispettivo dovere di indagine delle autorità matura, così, nel momento stesso in cui esse acquisiscono consapevolezza dell'accadimento di un crimine e prescinde da una qualsivoglia attività delle vittime volta ad ottenere giustizia<sup>193</sup>.

Partendo da tali considerazioni, e senza nulla togliere alla doverosità di un agire statale corretto, trasparente e *human rights-compliant*, ci si potrebbe chiedere se, in

---

<sup>186</sup> La dottrina ipotizza un fenomeno di *cross-fertilization* tra le due Corti: v. R. G. Conti, *Il diritto alla verità nei casi di gross violation nella giurisprudenza Cedu e della Corte interamericana dei diritti umani*, in *Questione Giustizia*, 2019, p. 432 ss.

<sup>187</sup> J. A. Sweeney, *The European Court of Human Rights in the Post-Cold War Era: Universality in Transition*, London, 2012, p. 72: «*the right to truth has been comparatively slow to develop*».

<sup>188</sup> Si veda il par. 4.1 del presente contributo.

<sup>189</sup> A. Vendaschi, *op. cit.*

<sup>190</sup> Si veda in argomento il paragrafo 4.1 del presente contributo.

<sup>191</sup> N. Napoletano, *op. cit.*, p. 361.

<sup>192</sup> *Ibidem.*

<sup>193</sup> *Ivi*, p. 361-362.



effetti, una più spiccata esplicitazione del diritto alla verità, finanche nei termini di un diritto inalienabile e autonomo, sarebbe davvero auspicabile.

Già in linea generale è stato notato come spesso si trascuri che «ogni nuovo diritto crea un nuovo e correlativo dovere per qualcun altro o comunque un'incisione di altri valori»<sup>194</sup> e che l'eccessiva proliferazione di previsioni normative mina l'effettiva realizzazione dei diritti stessi. Questo è tanto più vero nello specifico contesto del diritto alla verità, ove si pongono delicatissime operazioni di attento bilanciamento con contrapposti diritti, libertà, interessi.

Basti pensare al difficile connubio tra un diritto generale alla verità, che legittimerebbe la società alla conoscenza incondizionata di qualunque fatto relativo alla vita democratica, e la disciplina del segreto di stato, che, al contrario, consente alle autorità statali di omettere talune informazioni al fine di tutelare la sicurezza e il bene comune<sup>195</sup>. Oppure si consideri, adottando la prospettiva inversa, la possibilità di conciliare il diritto alla riservatezza con un'ipotetica pretesa di trasparenza assoluta da parte dello Stato nei confronti dei cittadini o, addirittura, tra cittadini stessi<sup>196</sup>.

Configurare un diritto autonomo alla verità non è quindi una soluzione scevra da ulteriori delicate problematiche. In un'epoca in cui istanze di diversa natura tendono ad affermarsi come nuovi diritti, l'atteggiamento moderato della Corte di Strasburgo ha facilitato l'armonizzazione della protezione della verità con le ulteriori tutele sancite dalla Convenzione, senza comprometterne l'effettivo accertamento. Come è stato notato, infatti, a prescindere dalla qualificazione giuridica, «veridicità e cultura della verità possono essere considerati principi di orientamento dell'azione pubblica», presentandosi come «[s]trategie giuridiche che non richiedono un diritto alla verità traducibile in obblighi del legislatore di attuare norme e misure corrispondenti e in obblighi delle Corti di verificarne la violazione»<sup>197</sup>.

\* \* \*

**ABSTRACT:** This essay analyses the normative sources that outline the right to the truth and considers the case-law on the subject. By looking first at the Inter-American system, specific attention is paid to the perspective adopted by the Strasbourg Court in reading the search for truth within the framework of the ECHR system. Moreover, the essay investigates the potential of this right as a catalyst of institutional trust in mature democracies. The paper concludes by welcoming the attitude of the European Court of Human Rights.

---

<sup>194</sup> L. Antonini, *Introduzione* in L. Antonini (a cura di), *op. cit.*, p. 5.

<sup>195</sup> D. Nocilla, *op. cit.*, p. 418; S. Rodotà, *op. cit.*, p. 221.

<sup>196</sup> S. Rodotà, *op. cit.*, p. 219.

<sup>197</sup> A. Facchi, *La verità come interesse collettivo*, in *Biblioteca della libertà*, 2017, p. 14.

Tania Pagotto e Chiara Chisari

*Il riconoscimento del diritto alla verità dall'America latina all'Europa*

**KEYWORDS:** Right to the truth, European Court of Human Rights, Interamerican Court of Human Rights, Trust, Procedural obligations

**Tania Pagotto** – Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca (tania.pagotto@unimib.it)

**Chiara Chisari** – Dottoranda di ricerca in Law and Pluralism, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca (chiara.chisari@unimib.it).